

1^a TORNATA DEL 6 AGOSTO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Omaggio. — Dichiarazione del deputato Mosca circa la relazione sull'elezione del collegio d'Erba. — Seguito della discussione del disegno di legge per l'alienazione dei beni demaniali — Osservazioni del deputato Panattoni sull'articolo 12 — Emendamento del deputato Ciccone all'articolo 13, combattuto dai deputati Catucci e Romano, e rigettato — Obbiezioni dei deputati Massari, Brunet, Persico, Leopardi, Ranieri e Alfieri all'articolo 15 — Proposta soppressiva del deputato Michelini — Parlano incidentalmente del Consiglio di Stato di Napoli i deputati Mancini, Melchiorre e Abatemarco — Proposta del deputato Berteà, ritirata — Proposte dei deputati Catucci e Ricciardi all'articolo 16 — Osservazioni del deputato Nelli intorno alle maremme, in proposito dell'articolo 20. — Istanza del deputato Massari per un progetto. — Domanda del deputato De Luca — Aggiunta del deputato Catucci all'articolo 21, ritirata. — Volazione ed approvazione degli articoli dei disegni di legge: marche da bollo; tassa sulle carte da giuoco; spesa per i lavori al porto di Livorno; spesa per il cantiere del porto di Livorno. — Domanda del deputato La Porta sopra il pennello a Girgenti, e risposta del ministro per i lavori pubblici e del deputato Valerio. — Proposta del deputato Meloni-Baillé per le ferrovie di Sardegna, approvata. — Dichiarazioni e critiche del deputato Saffi sull'ordine del giorno del ministro per la guerra all'armata — Risposte e difese del ministro — Si passa all'ordine del giorno.*

La seduta è aperta alle ore 8 1/2 antimeridiane.

NEGROTTA, segretario, legge i processi verbali delle due tornate precedenti.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

8613. Buranelli Emidio, di Ancona, si lagna perchè nella liquidazione della pensione assegnatagli per i servizi prestati nell'amministrazione sanitario-marittima del Governo pontificio non siasi tenuto conto del soprassoldo che godette sino a tutto febbraio 1861.

8614. La Giunta comunale di Cerpignano, in Terra d'Otranto, domanda vengano assegnati a quel comune i beni appartenenti alla cappella della Grotta, con l'obbligo degli attuali pesi e di provvedere al pubblico insegnamento.

8615. Le Giunte comunali e molti cittadini dei comuni che compongono i mandamenti di Ales, Baressa, Senes e Barumini reclamano contro il tracciato delle strade ferrate proposte in Sardegna, e pregano la Camera di sospenderne l'approvazione.

8616. Le amministrazioni comunali di Monte Rinaldo e di Montelparo, provincia di Ascoli, trasmettono petizioni conformi a quella registrata al numero 8454, concernente i beni delle sopresse corporazioni religiose.

8617. Mille novecento settantasette cittadini di Ca-

tania svolgono alcune considerazioni tendenti a dimostrare come le nuove tasse di bollo e di registro producano sospensione delle liti, lo scioglimento delle avviate contrattazioni e l'incagliamento del commercio.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Si darà lettura degli omaggi.

MASSARI, segretario. (*Legge*)

« Facciamo omaggio al Parlamento italiano di tre opuscoli dettati da tre persone della patria nostra amatissime.

« Nel primo, intitolato: *I Veneti nella prima esposizione italiana*, l'esimio nostro giovane concittadino, conte Augusto Corinaldi, offre un nuovo documento delle aspirazioni dei Veneti e dell'incrollabile loro proposito di far parte integrante della famiglia italiana.

« Col secondo gli Istriani ci ricordano la necessità che la loro regione sia rivendicata all'Italia, di cui fu sempre la *frontiera orientale*.

« E nel terzo è discussa con ragioni storiche e pratiche l'importanza somma per la marina mercantile e da guerra italiana dell'antico porto di Brindisi, che in sè riunisce le più vantaggiose condizioni per ridiven-

1^a TORNATA DEL 6 AGOSTO

tare il primo nostro porto mercantile e militare dell'Adriatico.

« Gradisca in questo triplice omaggio il Parlamento italiano le attenzioni della nostra devozione, come della nostra fede nel suo zelo per compiere i destini delle sventurate provincie italiane che gemono tuttora sotto il dominio dell'Austria.

« *Il Comitato veneto centrale:*

« Sebastiano Tecchio, presidente — Giuseppe Finzi, deputato — G. B. Giustinian — Andrea Meneghini — Alberto Cavalletto. »

**DICHIARAZIONE DEL DEPUTATO MOSCA
CIRCA LA RELAZIONE SUL COLLEGIO DI ERBA.**

PRESIDENTE. Il deputato Mosca ha la parola per un fatto personale.

MOSCA. Nella tornata del 3 agosto 1862, alla quale io non ho potuto assistere per impedimento insuperabile, rilevo dal resoconto, che ieri solamente venne distribuito, che venne data lettura di una lettera del signor Pietro Rusconi relativa al modo con cui venne riferito intorno alla sua elezione. Questa lettera è un vero documento inqualificabile; io vi sono francamente accusato d'aver ingannato la Camera sulle circostanze che si riferivano a quest'elezione. Sebbene la Camera abbia fatto già giustizia di questa improntitudine, adottando l'ordine del giorno puro e semplice, la Camera deve comprendere che io non posso restare sotto il peso di tanta accusa, e che debbo esporre precisamente come sono le cose, alle quali ha fatto allusione il signor Rusconi nella lettera di cui ho fatto cenno.

Il signor Rusconi riconosce perfettamente che tenendo conto dei voti che gli erano stati aggiudicati dal competente ufficio elettorale, esso non aveva riportato un numero maggiore del terzo degli elettori iscritti, il che non basta per rendere definitivo il risultato del primo scrutinio, e come ciò non ostante venne proclamato deputato. Egli però soggiunge, aver io mancato di riferire alla Camera che oltre i 237 voti a lui favorevoli e ritenuti validi dall'ufficio elettorale, esso ne aveva riportati altri due che l'ufficio elettorale non ritenne validi, che queste due schede furono però unite al verbale dell'elezione, e che quindi io pure ne avrei dovuto tener parola e darne notizia alla Camera.

Credo che a queste pretese si può opporre una questione pregiudiziale. Per sostenere la validità di queste schede nessuna proposta si fece, non era perciò il caso che il relatore dovesse occuparne la Camera. In secondo luogo, in ogni ipotesi più favorevole al dottor Rusconi, è evidente che l'ufficio, il quale aveva ritenuto invalide queste due schede, non poteva proclamare a deputato uno che, a suo credere, non aveva raccolto il numero di voti necessario per essere eletto al primo scrutinio.

È dunque fuori di dubbio che egli non poteva essere proclamato deputato dall'ufficio elettorale, il quale doveva invece dichiarare aperto il ballottaggio.

Il signor Rusconi dice che quando la Camera fosse stata informata del fatto delle due schede annesse al verbale, queste sarebbero state senza dubbio ascritte attivamente alla sua partita, giacchè, dice egli, la Camera avrebbe proceduto come giuri.

Non so sopra quale fondamento egli appoggi questa sua fiducia nella compiacenza della Camera. Posso dire soltanto che le circostanze particolari da lui esposte in proposito non sono esatte.

Egli dice che le due schede portavano, l'una, la leggenda *Ruscone presidente*, l'altra *avvocato Pietro Ruscone*. Ora questo non è vero; e se fosse stato il caso di potersi occupare della validità o dell'invalidità di queste due schede, io non avrei potuto mancare di proporre l'invalidità, e la Camera, credo, non avrebbe potuto che fare onore a questa proposta.

Una di queste schede portava la leggenda abbastanza leggibile di *presidente*, ma dopo questa parola veniva un geroglifico assolutamente indecifrabile, il quale poteva dire *Ruscone*, come poteva dire qualunque altra cosa.

Dunque non sta che una di queste schede portasse a chiari segni e leggibili la leggenda *Ruscone presidente*; come pure non è vero che l'altra portasse la leggenda *avvocato Pietro Ruscone*. Questa portava invece *pusconi*, con aggiunto uno sgorbio che con qualche compiacenza si sarebbe potuto intendere per *avvocato*. Indipendentemente poi dal difetto che si riscontra nel cognome, nessun'altra indicazione veniva in sussidio dell'interpretazione reclamata dal signor Rusconi, e quindi nemmeno quella di *Pietro* asserita dal reclamante.

Gli atti sono in segreteria, e qualunque deputato può prendersi la soddisfazione di esaminarli.

È dunque evidente che in questa circostanza noi non avremmo mai potuto ritenere valide queste due schede, e riformare così il giudizio dell'ufficio elettorale. E ripeto che, se fosse stato il caso di pronunciare un giudizio sulla validità od invalidità di quelle schede, non avrebbe potuto essere che quello dell'invalidità.

Il signor Ruscone si lagua poi particolarmente per ciò che di *Ruscone presidente*, egli dice, non ve n'ha che uno solo, per quanto esso sappia, e così pure perchè non vi ha *altro avvocato Pietro Ruscone*, sempre per quanto egli ne sappia.

Io non contesterò, senza per altro ammetterlo in modo positivo, che non vi sia altro Ruscone presidente, ma contesto che esso sia avvocato. Appunto perchè è magistrato, non è avvocato; e quindi l'insussistenza di questa qualifica escludeva precisamente che fosse designata la sua persona; ed a questo riguardo osserverò che in Lombardia il titolo di *avvocato* è riservato esclusivamente a coloro i quali esercitano il patrocinio, e non è colà, come in alcune altre provincie, dove è una qualifica direi così onorifica, una specie di titolo accademico che si attribuiscono anche le persone che non sono esercenti il patrocinio.

Così adunque la qualifica di *avvocato*, che il signor Rusconi si appropria per comodità del suo assunto, è

incompatibile assolutamente colla qualità di magistrato di cui è rivestito; e se nondimeno esso si attribuisce la qualifica di *avvocato*, perchè per avventura eserciti il patrocinio, ciò non può egli fare che clandestinamente, illegalmente ed illecitamente, e non può certamente farsene un vanto innanzi alla maestà della Rappresentanza nazionale.

Detto ciò, io non domando che questo incidente abbia altro seguito, prontissimo però a fornire a chiunque lo brami ogni maggiore e desiderabile schiarimento.

PRESIDENTE. Si terrà conto di ciò nel processo verbale, e l'incidente non ha altro seguito. Il processo verbale è approvato.

SAFFI. Se vedessi al loro banco il ministro della guerra ed il presidente del Consiglio, dimanderei, a nome mio e dei miei amici, di fare una dichiarazione che riguarda un atto del ministro della guerra, atto il quale ha chiamato sopra di sè, con un senso di dolore, l'attenzione di molti deputati, e credo di una gran parte del paese.

Non vedendo presenti nè il ministro della guerra, nè il presidente del Consiglio, mi riservo di dichiarare i miei sentimenti su tale argomento quando i ministri stessi saranno al loro posto.

SELLA, ministro per le finanze. I miei colleghi non possono adesso trovarsi alla Camera, perchè vi è appunto in quest'istante Consiglio dei ministri presieduto da Sua Maestà; essi non potranno, secondo ogni probabilità, intervenire alla seduta prima delle ore 11.

Se il signor Saffi crede di rimettere le sue interpellanze alla seduta pomeridiana, io mi farò un dovere di readerli avvertiti del desiderio da lui espresso.

SAFFI. Dichiaro che non intendo muovere un'interpellanza, nè provocare una discussione; è mio solo intento di fare una dichiarazione di sentimenti conforme alla mia coscienza e a quella di altri deputati.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULL'ALIENAZIONE DEI BENI DEMANIALI.

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione del progetto di legge concernente l'alienazione dei beni demaniali.

Ieri abbiamo votato l'articolo che era l'undecimo relativo ai boschi. Ora ci troviamo all'articolo 12 che prenderà il numero 11.

A quest'articolo la Commissione, d'accordo col Ministero, ha proposto il seguente emendamento:

« Sarà dato l'abbuono del sette per cento sulle rate che si anticipano a saldo del prezzo nell'atto della stipulazione, e l'abbuono del tre cento a chi anticipa le rate successive entro due anni dal giorno della stipulazione, se il valore estimativo dei beni supera la somma di dieci mila lire, entro cinque anni se il valore non eccede questa somma. »

A quest'articolo fu pure proposto un emendamento dal deputato Catucci, il quale chiede la soppressione

dell'ultima parte dell'articolo dalle parole *e del due per cento*, ecc., ovvero modificarsi il concetto esplicito con la frase *in qualunque altro tempo*.

Ora che la Commissione ha mutato il suo articolo, il deputato Catucci insiste nella sua proposta?

CATUCCI. La ritiro.

PRESIDENTE. Allora non rimane che l'articolo della Commissione.

PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

PANATTONI. A questo punto io desidererei che l'onorevole ministro delle finanze si volesse compiacere, come già fece l'onorevole relatore della Commissione, di favorirmi qualche parola di risposta a quanto ebbi l'onore di dire due giorni fa.

Io ho allora avvertito che nel sistema adottato in questa legge non vi è prescrizione di tempo e di quantità, in modo che la vendita dei beni demaniali primieramente si faccia con probabilità di riuscita favorevole all'erario, in secondo luogo non si affolli talmente l'offerta dei beni pubblici da impedire la contrattazione dei beni privati; e che in terzo luogo una parte dei prezzi non si consumi, ma se ne tragga una riserva per i futuri e grandi bisogni dello Stato.

Qualcosa rispose ieri l'altro il relatore: ma io desidero che a queste tre importanti avvertenze risponda anche il signor ministro delle finanze.

E tal desiderio me lo ravviva l'articolo attualmente posto in deliberazione, giacchè qui s'incoraggiscono i compratori di tal maniera che, se essi tenessero conto del vantaggio che ritrarrebbero dall'anticipare l'intero prezzo, ne avverrebbe che lo Stato potesse in breve tempo avere in cassa tutto il prezzo rappresentativo del patrimonio alienato.

Non so se questa eventualità possa verificarsi in fatto: ma frattanto nella legge la prospettiva vi è.

Pensiamo in tempo; il ministro si spieghi. Certo, è di interesse dello Stato che la vendita si facesse gradualmente; e a questo in parte rispose il relatore della Commissione quando diceva che le deputazioni da eleggersi nelle provincie avrebbero aiutato il Governo e i loro consigli. Però il consiglio del Governo che ha l'iniziativa, conta pure per qualche cosa; e io desidero schiettamente sapere ciò che pensa l'onorevole ministro delle finanze. Poi, siccome io avvertiva che bisogna pensare alle esigenze di un prossimo avvenire, da cui dipende il compimento territoriale e quello della nazione italiana, io insisto che tengasi conto di quei sacrifici che non saranno lontani e che non possiamo disimulare.

Quindi vorrei sentire dalla bocca dell'egregio ministro qualcosa di rassicurante anche sulla riserva dei fondi necessari agli ultimi politici bisogni della patria.

Il Governo avrà già previsto necessità di così alto momento; sicchè vendendo tutto il patrimonio pubblico ci faccia tranquilli almeno sulla riserva dei mezzi che possono occorrere in un momento supremo.

SELLA, ministro per le finanze. Secondo che la Con-

1^a TORNATA DEL 6 AGOSTO

missione ha proposto, e giusta quanto osserva l'onorevole Panattoni, è fuor di dubbio che il Governo non può far a meno di prestare grande attenzione, ed anzi di seguire i consigli delle Commissioni locali, perchè esse porteranno delle cognizioni speciali ai luoghi, delle quali il Ministero difetta.

Queste Commissioni, mi compiacio di dichiararlo e l'ho dichiarato in seno della Commissione, sono una vera migliorìa che la Commissione ha introdotta nel progetto di legge, ed io ho piena fiducia che per questa guisa si troverà modo di salvare gli interessi dei privati.

Quanto poi alla questione dei fondi per il caso di estremo bisogno, io non dubito che quando quel momento cui allude l'onorevole Panattoni sarà venuto, certamente non mancheranno i fondi, e chiunque segga su questi banchi saprà trovare di che far fronte ai bisogni nel patriottismo del paese e nel credito nostro, e nelle risorse che sono poste a sua disposizione per l'effetto di questa legge stessa, risorse che, come ben vede la Camera, a misura che procediamo innanzi, non sarà mai possibile (come qualcuno aveva creduto) realizzare incontante, dappoichè si richiederà tempo non breve perchè siano preparati i materiali acciò questa alienazione diventi possibile. Il signor Panattoni, credo, sentirà benissimo come al Governo non abbiano a mancare i mezzi quando i solenni momenti a cui egli accennava siano arrivati.

Del resto, quanto alle cifre che sono state poste in questo articolo basterà, per giustificarle, il notare che esse sono il risultato di un computo, direi, bancario fatto sopra questa base.

I fondi si debbono pagare in dieci anni. Supponiamo una vendita di 10 mila lire: vuol dire che il Governo riceve il primo anno mille lire; il secondo anno mille lire, più l'interesse di lire 9 mila; il terzo anno mille lire, più l'interesse di lire 8 mila, e così di seguito fino all'ultimo anno, in cui l'acquirente non pagherà più che le ultime mille lire e l'interesse sulle mille lire medesime.

Ma questi interessi sono computati al 5 p. %. Ora vuolsi rammentare che per mala ventura in questo momento il Governo debbe sottostare per conto proprio a un interesse che ha un saggio un po' più elevato. Se il Governo computasse i suoi interessi in questi momenti al 5 p. %, non avrebbe alcuna riduzione a fare; quando egli ricevesse in anticipazione il valore di questo fondo, non avrebbe ad accordare nessun abbuono, imperocchè quelli che pagano immediatamente sarebbero dispensati dagli interessi scalari che si debbono pagare in seguito. Ma invece si tenga conto di questa circostanza, e si faccia questo semplice calcolo aritmetico: colle norme dell'interesse composto e supposto l'interesse al 7 per cento; si valuti la somma a cui salgono al fine del decennio le rate ed i loro interessi computati come sopra si disse, e si cerchi poscia ciò che si dovrebbe pagare dal bel principio, onde colle stesse norme d'interesse composto e di tasso del 7 p. %, si giungesse al fine del decennio alla stessa somma. In questo modo,

per via degli interessi e dei capitali pagati scolarmente, si arriva a questo risultato, che basterebbe pagare in principio, invece di cento, come potrebbe essere il valore dello stabile, 92 713; in guisa che bisognerebbe fare all'acquirente che paga immediatamente netto il valore un abbuono su parte della somma di 7 30 p. %. La Commissione ha invece ammesso un abbuono del 7 per cento, ed ecco la base della cifra stata proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo della Commissione del quale ho dato lettura.

(È adottato.)

BRIGANTI-BELLINI. Quando ieri ho proposto un emendamento all'articolo 4 diressi pure una domanda al ministro delle finanze ed alla Commissione, alla quale non hanno risposto. Forse perchè preoccupati Commissione e Ministero dall'idea di conservare la verginità della legge contro qualunque emendamento, io rimasi senza risposta. Eppure la mia domanda sembra che possa molto interessare gli acquirenti. Io domandai se la facoltà di pagare in dieci anni questi lotti di beni, segua il prezzo primo dell'incanto, oppure quello che raggiunga il fine dell'aggiudicazione.

SELLA, ministro delle finanze. Se l'onorevole Briganti-Bellini vuol leggere con qualche attenzione il primo alinea dell'articolo che qui figura come 10, vedrà che il suo dubbio è interamente sciolto. Si dice in esso: « il prezzo dello stabile sarà pagato in cinque rate eguali, se il valore estimativo supera la somma di 10,000 lire. »

È dunque chiaro che per sapere se uno stabile sia pagabile in cinque o dieci anni, si prende per base il valore estimativo, non quello che potesse per avventura risultare dagli incanti. Credo che questa dichiarazione soddisferà l'onorevole Briganti-Bellini, e mi lusingo sia nel senso che egli desidera.

PRESIDENTE. Procediamo all'articolo 13, che prenderà il posto dell'articolo 12.

La Commissione propone:

« Ritardandosi di tre mesi il pagamento di una rata qualunque, il Governo procederà a nuovi incanti del fondo, a rischio e spese dell'aggiudicatario, il quale sarà tenuto alla rifusione dei danni e perderà la prima rata del prezzo. »

A questo articolo abbiamo un emendamento del deputato Catucci ed un altro del deputato Ciccone.

Il deputato Catucci propone che si dica così: « oltre la perdita della prima rata del prezzo, anche quando non fosse stata pagata nell'atto della stipulazione. »

CATUCCI. Rinunzio a questo mio emendamento che è stato già compreso negli articoli già discussi.

PRESIDENTE. Il deputato Ciccone propone a questo articolo che si dica:

« In caso di ritardo nei pagamenti, il fisco potrà procedere al sequestro ovvero alla rivendita in danno. In caso di sentenza l'esecuzione non sarà sospesa per appello. Le spese di sequestro e rivendita saranno a carico del debitore. »

Il deputato Ciccone ha facoltà di parlare per isvolgere questo suo emendamento.

CICCONE. Io ho avuto occasione di dire alla Commissione che l'articolo 10 si poteva considerare come un tranello agli incauti. Quest'articolo 13 sarebbe precisamente la punizione degl'incauti che si sono lasciati tirare nel tranello.

Prego la Camera di considerare qualche caso che si può verificare, ed io ne presenterò uno per far vedere a quali condizioni potrebbe menare l'articolo 13, qualora venisse approvato.

Supponiamo che un intraprenditore d'industria agraria, calcolando sopra i suoi ordinari o almeno probabili profitti annui, comperi un fondo per 10 mila lire. Nell'atto della stipulazione del contratto pagherà la prima rata di mille lire; nel secondo anno farà dei sacrifici, forse anche priverà di pane la famiglia per pagarne altre mille; il terzo anno non potrà riunire coi suoi risparmi la terza rata, facilmente capiterà in mano agli usurai; il quarto anno muore l'imprenditore: rimarranno i minori, i quali non troveranno neppur grazia presso gli usurai.

Allora subentra il fisco; rimette all'incanto il fondo. Probabilmente l'imprenditore primo aggiudicatario avrà a vantaggio del fisco comprato il fondo a un prezzo maggiore, quindi, rimesso all'incanto, invece di 10,000 lire se ne trarranno sole otto mila. Primo diritto del fisco è di pigliarsi la differenza tra otto e dieci mila, ossia le prime due mila, e queste semplicemente per compenso di danni. Poi come pena, si piglierà la prima rata di lire mille; nè basta: vi sono le spese d'incanto. Per conseguenza potrà accadere che agisca contro i minori.

Se questa non è, io domando: che cosa sarà una spogliazione?

CATUCCI. Domando la parola.

Mi dispiace di dover respingere l'articolo dell'onorevole Ciccone. Veramente egli col suo svolgimento, più che sostenere la sua proposta racchiusa nell'articolo da lui formulato, ha criticato quella della Commissione. Riservando io a questa di difendere l'opera sua, cioè l'articolo dalla medesima redatto, pregherò la Camera di non attendere all'articolo come è stato formulato dall'onorevole Ciccone. E di vero, mi perdoni l'onorevole Ciccone, il suo articolo contiene delle inutilità e dei privilegi che io aborro; contiene delle inutilità, e, direi ancor meglio, delle offese ai principii generali del diritto ed anche di più, val dire alla logica comune che è sottintesa in tutte le leggi. In effetto, sempre quando un debitore non adempia ai suoi impegni, al pagamento sarà costretto con tutti i mezzi legali per l'adempimento; e la legge di procedura civile ne addita le regole di procedimento, tra le quali senza dubbio vi sono quelle che permettono il sequestro ed ogni altro modo giuridico di esecuzione contro il debitore inadempiente.

L'altra inutilità che io scorgo nella proposta Ciccone è che le spese vadano a carico del debitore; per quanto sia giusto un tale principio, tuttavia è inutile rammentarlo con una apposita disposizione legislativa, e non di

procedimento giudiziario com'è la legge che discutiamo. La condanna delle spese e di ogni altro danno certo sono la conseguenza logica legale della soccumbenza a carico del debitore; un opposto divisamento non solo urterebbe coi principii di naturale giustizia, ma quanto animerebbe i cittadini a farsi senza riserva inadempienti, perchè sicuri della impunità, ossia del non pagamento delle spese occasionate dalla loro mancanza.

Esso contiene poi dei privilegi. Io non vorrei che la sentenza che condanna il debitore si potesse eseguire senza appello. Signori, la difesa è di natura e preesiste ad ogni codice. Quindi io voglio che anche quando un debitore fosse moroso, abbia i mezzi di difesa. Non tutte le mire sono colpevoli. Ho io forse bisogno di accennare alla Camera degli esempi dimostrativi la giustizia somma riposta nel gravame? So che qualche fiata può essere cavilloso; ma la legge suppone che il cittadino sia onesto! Sarà l'appello cavilloso? Bene, pagherà le spese, e qualche volta ancora i danni. È la prima volta che il magistrato condanni ingiustamente?

Per queste ragioni io domando che l'articolo 13 proposto dall'onorevole Ciccone non sia accolto dalla Camera; anzi, prego l'onorevole Ciccone a volerlo ritirare.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda appoggiare l'emendamento del deputato Ciccone di cui ho già dato lettura.

(È appoggiato.)

Insiste il deputato Ciccone?

ROMANO G. Domando la parola.

CICCONE. Insisto pel principio e insisto per la forma.

ROMANO G. L'emendamento proposto dall'onorevole deputato Ciccone presenta due idee: i gravi danni ed interessi cui sarebbe esposto l'aggiudicatario inadempiente o i suoi eredi; lo spoglio, come egli diceva, di quella prima rata del prezzo che l'aggiudicatario inadempiente verrebbe a perdere.

Ma, in quanto alla prima osservazione, non pare che si possa pretendere di esentare dalle disposizioni del diritto comune coloro che vengono a comperare beni dello Stato. Chi si aggiudica all'asta pubblica i beni dei privati, subisce tutte le conseguenze della rivendita in danno, paga i danni ed interessi, fra cui la differenza del prezzo che la rivendita potrebbe dare in meno, tutto ciò che è conseguenza diretta ed immediata della inadempienza dell'aggiudicatario. Ed è notevole che sono tenuti a siffatti danni ed interessi con una condizione durissima, che è quella dell'arresto personale, di cui la Commissione non si è occupata nel proporre questo articolo.

Non reggono adunque le osservazioni del preopinante quanto ai danni ed interessi, che sono la naturale conseguenza, la giusta punizione di chi imprudentemente si presenta all'asta pubblica per comperare, senza avere i mezzi da pagare il prezzo.

In quanto poi alla seconda osservazione; quella, cioè che si tradurrebbe in ispoglio la perdita della prima rata del prezzo che l'aggiudicatario viene a soffrire prego l'onorevole deputato Ciccone a voler considerare

che la legge comune permette le clausole penali per l'inadempimento di tutte le obbligazioni, e che d'altra parte una grandissima differenza intercede tra le vendite che fanno i privati e le vendite che fa lo Stato.

In generale, allorchè lo Stato vende i suoi beni, non dà dilazione pel pagamento del prezzo. Ma quando dà delle dilazioni, è quasi sistema ordinario che si appongono delle clausole più o meno severe, per allontanare le imprudenti licitazioni.

Nella specie, questa legge ne abbisognava più che le altre; perciocchè dando essa dieci o cinque anni di tempo al pagamento di prezzo, una folla d'imprudenti speculatori potrebbe essere allettata a licitare, e porre così in pericolo lo adempimento delle contratte obbligazioni. Il perchè alla vostra Commissione sembrò non pur giusta, ma necessaria la penale della perdita della sola decima parte del prezzo; penale discretissima, penale diretta a prevenire molte imprudenze, non già ad offendere la giustizia. Nè vale parlare degli innocenti eredi dell'imprudente aggiudicatario; conciossiachè gli eredi, come ereditano le ricchezze ed i frutti della saviezza del loro autore, debbono ancora sottostare alle sue obbligazioni ed alle conseguenze della sua imprudenza.

Prego adunque l'onorevole deputato Ciccone a voler ritirare il suo emendamento.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo del deputato Ciccone, che rileggo:

« In caso di ritardo nei pagamenti, il fisco potrà procedere al sequestro, ovvero alla rivendita in danno. In caso di sentenza, la esecuzione non sarà sospesa per appello. Le spese di sequestro e di rivendita saranno a carico del debitore. »

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo della Commissione, del quale ho dato lettura.

(È approvato.)

Articolo 14 (ora 13):

« Per l'alienazione dei beni e per gli effetti tutti della presente legge, viene derogato alla facoltà del riscatto che compete al Demanio dello Stato. »

Sopra questo articolo è chiesta del deputato Catucci una dilucidazione nei termini che sono stampati; il deputato Piroli propone una sostituzione; il deputato Ciccone propone un'aggiunta.

La parola spetta al deputato Catucci.

CATUCCI. Prima attenderei la spiegazione che vuol darmi la Commissione.

MARTINELLI, relatore. Noterò prima di tutto un semplice errore di stampa. Invece di *compete*, si deve leggere *competa*. Quest'errore di stampa ha fatto nascere un equivoco, od almeno un dubbio. Per ciò il deputato Piroli avrebbe proposto un emendamento che la Commissione non può che accettare.

Alla parola *competa*, che sarebbe la correzione dello errore di stampa, egli desidera che si aggiungano le parole: *giusta le vigenti leggi*. È ben inteso che si allude alle leggi che sono in vigore in queste provincie

del Piemonte, giacchè in altre provincie d'Italia non ci sono leggi le quali concedano allo Stato il diritto di riscatto.

Data questa spiegazione, non credo che occorra soggiungere altro per togliere qualunque dubbio od equivoco.

PRESIDENTE. Il deputato Catucci si acquieta a questa spiegazione?

CATUCCI. Pregherei la Commissione se voglia avere la compiacenza di ritenere, nella specie, l'articolo del progetto ministeriale.

MARTINELLI, relatore. Con queste parole si riproduce compiutamente l'articolo ministeriale che è identico a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Dovrassi dire che, *giusta le vigenti leggi, possa competere*. Vogliono che si dica così?

PIROLI. La mia proposta consiste appunto nel surrogare all'articolo in discussione, proposto dalla Commissione, quello che era nel progetto ministeriale. Mi pare che oramai siamo tutti d'accordo.

SELLA, ministro per le finanze. Nell'articolo ministeriale ch'è riprodotto dalla Commissione si sono ommesse, credo per semplice errore di stampa, le parole: *giusta le vigenti leggi*. Questa è la formula che venne usata in altre leggi, per esempio, in quella della vendita dei beni demaniali votata l'anno scorso. Si potrebbe adunque inserir qui questa formola medesima.

PRESIDENTE. Si dirà dunque: « per l'alienazione dei beni e per gli effetti tutti della presente legge viene derogato alla facoltà del riscatto che giusta le vigenti leggi possa competere al demanio dello Stato. »

Se non c'è opposizione, s'intenderà adottato quest'articolo così concepito.

(È adottato.)

Ora viene un articolo d'aggiunta del deputato Ciccone.

Ne do lettura:

« Prima che si proceda all'incanto di ciascun fondo, per mezzo di pubblici avvisi saranno invitati tutti coloro che credano di aver diritto sul fondo esposto venale, a presentare la dichiarazione dei loro titoli innanzi alla Commissione nel termine di un mese. I titoli presentati rimarranno per 15 giorni visibili a chiunque li voglia esaminare. Se non sono stati presentati in tempo, l'aggiudicatario non potrà nel seguito riceverne alcuna molestia. »

Il deputato Ciccone ha facoltà di parlare.

CICCONI. Si potrebbe presentare il caso che sopra un fondo esposto in vendita vantasse certi diritti qualche comunità o qualche privato. Quindi nel caso che il fondo fosse esposto in vendita senza questa dichiarazione, potrebbe nascere un conflitto tra colui che crede aver diritti sopra il fondo e l'aggiudicatario.

SPAVENTA. Si può verificare.

CICCONI. Se si può verificare, ritiro il mio emendamento.

ROMANO G. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Romano.

Voci. L'emendamento è ritirato.

PRESIDENTE. Se l'ha ritirato, passiamo all'articolo 15 diventato 14:

« L'approvazione dei contratti si farà con decreto del ministro delle finanze o de' suoi delegati.

« Se il valore del contratto eccede la somma di venticinque mila lire, all'approvazione suddetta dovrà precedere il parere del Consiglio di Stato. »

MASSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSARI. Desidererei uno schiarimento dall'onorevole relatore della Commissione.

Vorrei sapere se il secondo alinea di questo articolo sia strettamente necessario all'economia della legge.

Questa mia domanda è motivata dalla considerazione che in questo secondo alinea si parla del Consiglio di Stato. Ora la Camera conosce perfettamente quali siano le condizioni nostre a questo riguardo.

Di qual Consiglio di Stato s'intende parlare? Esiste un Consiglio di Stato del regno d'Italia? No. Dunque, siccome la legge è applicata a tutto il regno d'Italia, evidentemente essa suppone che questo Consiglio di Stato sia il Consiglio di Stato del regno d'Italia il quale non esiste.

A me parrebbe per ciò che il secondo alinea di quest'articolo dovrebbe essere soppresso.

Io aspetto le dichiarazioni dell'onorevole relatore della Commissione per sapere se debba fare oppur no la formale proposta di questa soppressione.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

MARTINELLI, relatore. La Commissione non volle dissimulare, nè trascurare quella obbiezione che ora viene mossa dall'onorevole Massari. Ma nello stesso tempo considerò che nelle leggi sui conti è prescritto che i contratti, quando il loro valore ecceda una certa somma, sieno esaminati dal Consiglio di Stato pel suo parere.

L'onorevole Massari ha detto che il regno d'Italia non ha un Consiglio di Stato. Questo è verissimo. Ma la Commissione non ha creduto che nell'occasione di questa legge convenga suscitare discussioni e fare riserve, che abbiamo già avuto opportunità di fare, trattandosi di altre leggi collegate colle quistioni di ordinamento amministrativo.

Si è detto dalla Commissione: noi non possiamo alterare per incidenza l'ordine della pubblica amministrazione. Di più, se togliamo quel parere, quale ne sarà il risultato? Noi abbandoniamo al ministro delle finanze l'approvazione dei contratti senza nessuna precedente cautela. Ora non si fa torto ad alcun ministro quando si dice che l'abbandonare esclusivamente agli uffizi ministeriali un numero stragrande di affari è lo stesso che abbandonarlo alle ingerenze della sola burocrazia, non potendo un ministro occuparsi di mille e mille faccende ad un tratto.

Vennero perciò proposti temperamenti, l'uno dei quali è nuovo, e consiste nelle Commissioni provinciali; l'altro è antico, e consiste nel Consiglio di Stato, evitandosi ogni discussione delicata ed inopportuna. Noi per l'ultima parte non abbiamo fatto che attenerci alle pratiche vigenti, il che non pregiudica punto le questioni che si dovranno risolvere nell'avvenire.

Dalla nostra relazione apparisce che questa difficoltà del Consiglio di Stato fu preveduta, e che la Commissione ha preferito l'inconveniente minore per evitare il maggiore; essa credette che questi contratti si dovessero esaminare colla necessaria accuratezza prima che il ministro delle finanze li approvasse definitivamente, quantunque il ministro delle finanze rimanga sempre responsabile in faccia al Parlamento ed in faccia al paese.

MASSARI. Mentre ringrazio l'onorevole relatore della Commissione degli schiarimenti che ha avuto la cortesia di somministrarmi, io mi credo in debito di dovergli osservare che, appunto perchè la Commissione ha saviamente adoperato, non volendo a proposito di una legge speciale, sollevare una questione importante per via incidentale, appunto per questo non dovrebbe pregiudicarla, non dovrebbe vulnerarla nemmeno nell'avvenire, e coll'alinea che essa propone la questione è essenzialmente vulnerata.

Dal momento che esiste una legge sulla contabilità generale, la quale regola...

BRUNET. Domando la parola.

MASSARI... questa faccenda, mi convinco sempre più dell'inutilità e del pericolo di quest'alinea, poichè basta riferirsene a quella legge generale, motivo per cui io adesso, dopo aver uditi gli schiarimenti del relatore, prego la Camera a voler sopprimere il secondo alinea di quest'articolo.

BRUNET. In quest'articolo è detto che i contratti debbono essere approvati dal ministro col parere del Consiglio di Stato.

Io desidererei sapere di quali contratti si parla. La vendita di questi beni si fa od all'asta pubblica, o per trattative private; ora, io domando se quando si fanno all'asta pubblica sia anche necessario questo decreto ministeriale coll'approvazione del Consiglio di Stato.

Io trovo talmente fuori degli usi che i contratti fatti per appalto debbano essere approvati dal Consiglio di Stato...

Voci. Lo sono sempre.

Una voce. Lo prescrive la legge di contabilità.

BRUNET... che non so dispensarmi dal chiederne spiegazione.

SELLA, ministro per le finanze. La legge attuale di contabilità prescrive che si debbano sottoporre al Consiglio di Stato tutti i contratti per una somma eccedente le 4 mila lire, e che si debba sentire il Consiglio prima di stipulare, quando la somma che è nel contratto contemplata eccede 10 mila lire. E questo è prescritto dalle norme di contabilità che attualmente vigono presso l'amministrazione centrale.

1^a TORNATA DEL 6 AGOSTO

Con quest'articolo non si fa altro che richiedere meno l'intervento del Consiglio di Stato, come ora il sarebbe per la legge di contabilità, non si fa altro che sottrarre al Consiglio di Stato tutti quei piccoli contratti, i quali, quando affluissero al Consiglio medesimo qual è ora, con un piccolo numero di consiglieri, si troverebbe in certo modo sepolto sotto il peso di una quantità enorme di carte, a cui non potrebbe dare disbrigo ove non le firmasse meccanicamente senza esaminarle.

La Commissione invece ha sostituito qui le Commissioni locali che abbiano da esaminare questi piccoli contratti, e non è che per i contratti di qualche entità che essa ha creduto doversi richiedere il parere del Consiglio di Stato.

Io pregherei poi l'onorevole Massari a non voler insistere nella sua opposizione, per la semplice ragione che la questione si può quasi dire pregiudicata, inquantochè, quando verrà un giorno una legge sul Consiglio di Stato, bisognerà provvedere anche, sia che si mantenga, sia che non si mantenga, sia che si faccia in un modo od in un altro, bisognerà pur provvedere ai servizi dei quali esso è incaricato attualmente dalle norme di contabilità che vigono in tutto il regno, e dovrà pur vedere in questa materia dei contratti.

Per conseguenza io credo che la sua obiezione non sia in questo momento opportuna, e che possa essere approvata la proposta della Commissione.

BRUNET. Domando la parola.

MICHELINI. Domando facoltà di parlare.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Brunet.

BRUNET. La risposta data dall'onorevole ministro non ha dilucidata nè punto, nè poco la difficoltà da me fatta. Che il Governo sottoponga al Consiglio di Stato un contratto che intenda fare, questo sta bene; ma questo non è il caso che io proponeva. Io diceva: quando viene aperta l'asta sopra un determinato fondo e che si presentano offerenti, terminata l'asta si deve addivenire alla stipulazione del contratto; questo è quanto si pratica.

Domando io se, a termini della disposizione di questo articolo, questo contratto deve ancora essere soggetto a questa approvazione, io questo non lo posso concepire.

Io conosco benissimo la disposizione della legge sull'amministrazione centrale; ma credo che volendo addivenire ad una pronta vendita dei beni demaniali convenga trovar modo di riconoscere il maggior utile possibile, e quindi non convenga circondare la stessa vendita di formalità inutili. Quando un compratore acquistò all'asta un fondo stabile, stipulato il contratto, deve divenirne assoluto padrone e non deve più rimaner dubbio sul compiuto transito della proprietà e non deve questo transito essere subordinato ad un decreto ministeriale o ad un parere del Consiglio di Stato.

Credo quindi che quest'articolo ha bisogno di qualche spiegazione.

SELLA, ministro per le finanze. Non basta dire: io

all'incanto sono stato il miglior offerente, ma bisogna pure che vi sia chi esamini se tutte le formalità che vuole la legge siano state osservate, massime quando si tratta di contratti cospicui.

Ora la legge prescrive appunto che, quando si tratta di contratti ragguardevoli, il potere esecutivo non possa dare la sua approvazione, se prima il Consiglio di Stato non ha esaminato se tutte le cose sono andate in regola.

MICHELINI. In sostanza colui che si presenta all'incanto bisogna che sia sicuro che col prezzo che offerisce, e che non è oltrepassato da altri concorrenti, egli diviene proprietario dei beni che cadono nell'incanto.

Ora, se è necessario un decreto ministeriale od il parere del Consiglio di Stato, ne viene che il decreto ed il parere del Consiglio di Stato possono rifiutare l'approvazione.

Io voglio che il Governo abbia tutte le guarentigie che gli sono necessarie; ma non bisogna dimenticare che quelle inutili allontanano i concorrenti con grave danno dello Stato venditore.

Il ministro per le finanze diceva essere necessario che alcuno esamini se le formalità siano state osservate, se non vi fu frode, ecc.

Questo è vero, ma nulla impedisce che il Ministero, per mezzo dei suoi agenti, provveda all'interesse dello Stato e, venendone il caso, ricorra alle leggi generali che tutelano anche i diritti dei privati che espongono i loro beni agli incanti.

Ricorra dunque anche il Governo a queste leggi, quando lo creda opportuno. Ad ogni modo il contratto deve tenersi per perfetto ed irrevocabile, quando il prezzo offerto non è stato superato.

Per questi motivi credo doversi sopprimere tutto questo articolo.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Persico.

PERSICO. Io mi oppongo ad ogni modo alla redazione di quest'articolo, poichè dicendosi: « udito il parere del Consiglio di Stato, » può dedursene che il Consiglio di Stato debba dare il suo parere sull'essenza del contratto, se debba o no liberarsi, cioè, l'oggetto messo agli incanti all'ultimo offerente, mentre che il Consiglio di Stato non dovrebbe essere chiamato che a vigilare e verificare se le forme richieste dal regolamento siano state rispettate o no.

Si potrebbe adottare un'altra redazione e dire:

« Il Consiglio di Stato, nei contratti superiori a 25,000 lire, sarà tenuto di verificare se le forme volute dai regolamenti sieno state rispettate o no. »

SELLA, ministro per le finanze. L'obiezione dell'onorevole preopinante è sciolta dai termini della legge di contabilità: questa dice che i contratti i quali eccedono le lire 10,000 (e qui si portano a 25,000 lire tanto per scentralizzare un poco), prima di essere resi esecutori saranno comunicati al Consiglio di Stato, il quale ne esamina la regolarità.

La legge sulla contabilità è quella che prescrive il modo di procedere in queste cose. Essa poi prescrive-

rebbe che per qualunque alienazione, comunque piccola, dovesse intervenire il parere del Consiglio di Stato; ma per non render troppo incagliata la vendita di questi beni, si è determinato che dovessero esservi soggetti quei contratti soltanto la cui importanza eccede le lire 25,000, e che pei contratti minori basteranno all'uopo le autorità locali.

RANIERI. Lo Stato, essendo egli stesso un gran corpo morale, è stato sempre assimilato a un pupillo che ha bisogno di molte garanzie. E però io credo necessarissima la garanzia del Consiglio di Stato. Ora, se le operazioni onde si tratta si facciano, a cagion d'esempio, nell'ex-reame di Napoli, parrebbe dovesse bastare che quel magistrato il quale ora rappresenta colà il Consiglio di Stato ne facesse le veci.

Se non erro, pare che a ciò per l'appunto debba accennare la domanda dell'onorevole Massari, a cui non si sarebbe risposto.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Martinelli, poi al deputato Leopardi.

MARTINELLI, relatore. Intorno a questo articolo si fanno due osservazioni: l'una si riferisce al decreto col quale si approvano i contratti, l'altra si riferisce al parere del Consiglio di Stato.

In quanto alla prima osservazione, dirò semplicemente che il contratto si fa dallo Stato; chi vende è lo Stato, e per lo Stato il ministro. Se il ministro non interviene a manifestare il suo consenso con un decreto, con un istrumento o con una delegazione o in altro modo qualunque, il contratto non può esser fatto. Se voi volete dire che quando l'incanto è terminato, il contratto è definitivo, io vi domanderò: chi sarà responsabile del contratto in faccia al Parlamento? Che una forma sia viziosa e che i metodi si possano riformare o mutare, non entra in questa questione, la quale non avrebbe per me alcuna difficoltà. Io ripeto soltanto che il contratto conchiuso per lo Stato deve essere approvato dal ministro responsabile davanti allo Stato. Di più, il Ministero deve essere illuminato affinché non avvenga qualche errore o sorpresa, e la responsabilità governativa non rimanga soverchiata o delusa dall'onnipotenza burocratica.

È prescritto dalle leggi e dalle regole generali della pubblica amministrazione che certi atti dei ministri debbano essere preceduti dal parere del Consiglio di Stato.

Dirò francamente che nel seno della Commissione io mossi una obbiezione simile a quella che ora si muove dall'onorevole Massari. Ma fui convinto che nello stato presente delle cose non conviene arrecare alcuna alterazione al sistema amministrativo. Aggiungerò, e di questo prenda nota l'onorevole Massari, che oggi non si tratta di una legge organica e permanente, ma di contratti i quali non avranno un corso molto prolungato o indefinito. Non si tratta nel caso presente di una questione di principio, ma di una formalità osservata o richiesta nell'ordine esecutivo.

Ma, nel caso presente, quale sarà l'attribuzione del

Consiglio di Stato? Non faceva bisogno di venire a spiegarlo con questa legge. L'onorevole Massari proponeva la soppressione di questo paragrafo.

Noi abbiamo un articolo in fine della legge il quale dichiara che è derogato a tutte le leggi anteriori per ciò che avessero di contrario alle disposizioni della presente. Ma ciò che si crede di modificare nelle leggi anteriori nei loro rapporti colla presente è necessario che venga determinato in modo chiaro e preciso. La soppressione del paragrafo non toglierebbe l'ingerenza del Consiglio di Stato. Di quale Consiglio di Stato parliamo noi? La risposta è semplicissima. Noi parliamo di atti che devono essere approvati dal ministro, e per naturale conseguenza s'intende che l'esame di quegli atti si faccia dal Consiglio di Stato che ora risiede presso il Governo centrale. Quante volte poi al Consiglio di Stato fosse per succedere una diversa magistratura, è molto facile il prevedere che l'esame dei contratti sarebbe rimesso a quella diversa magistratura. Oggi non avremmo altro modo costituzionale indirizzato a verificare la regolarità di alcuni atti se venisse meno l'attribuzione del Consiglio di Stato. Non abbiamo altra magistratura consultiva od amministrativa, la quale possa procedere all'esame richiesto per un parere che precederebbe l'approvazione di contratto di qualche importanza.

Io credo che questa spiegazione basti a giustificare l'articolo che era nel progetto primitivo, e che si è conservato nel progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Leopardi ha facoltà di parlare.

LEOPARDI. A me pare che dopo che abbiamo con questa legge istituita una Commissione provinciale, la quale è incaricata anche di vegliare alla compilazione degli atti preparatorii, quanto all'approvazione da impartirsi certamente dal Ministero che ne è responsabile, il Ministero, invece di udire il parere del Consiglio di Stato, potrebbe udire quello della Commissione provinciale. Basterebbe che invece del *parere del Consiglio di Stato*, si dicesse: *il parere della Commissione provinciale*.

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola.

L'ufficio della Commissione provinciale è di natura diversa da quello che spetterebbe al Consiglio di Stato. Il primo è un ufficio, direi, tecnico....

RANIERI. Domando la parola.

SELLA, ministro per le finanze.... e riguarda l'estimo dei fondi, l'epoca dei tagli dei boschi e il tempo migliore di porli in vendita; insomma è un mandato tecnico ed economico. Invece l'ufficio di chi deve esaminare questi contratti è di tutt'altra natura; è un ufficio legale, che può benissimo essere affidato al Consiglio di Stato, a cui del resto già compete, a termini della vigente legge sulla contabilità generale.

LEOPARDI. Questo sarebbe quando un'altra legge non lo desse ad altri.

PRESIDENTE. Il deputato Ranieri ha la parola.

RANIERI. In tal caso il supremo magistrato amministrativo, o sia il Consiglio di Stato di Napoli, che cosa

1^a TORNATA DEL 6 AGOSTO

fa? Non è vero ch'esso stia là solamente come parte del contenzioso amministrativo. Se non rivede ed approva neanche i contratti dei fondi che si trovano in quelle provincie, io non so che attribuzioni possa avere questo Consiglio, il quale è legalmente presunto risiedere presso il ministro; giacchè la distanza materiale non vuol dire niente nell'ordine giurisdizionale o amministrativo.

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola.

L'onorevole Ranieri m'insegna che il Consiglio amministrativo di Napoli attualmente non ha queste attribuzioni: ora ha attribuzioni di contenzioso, perciò nulla gli si toglie. La legge attuale sulla contabilità prescrive che sia sentito il Consiglio di Stato sopra tutti i contratti relativi a stabili, e non affida nessun incarico di questo genere alla sezione di cui parla l'onorevole Ranieri....

ALFIERI. Domando la parola.

SELLA, ministro per le finanze.... qui anzi si tratta di limitare l'ingerenza del Consiglio di Stato residente nella provvisoria capitale del regno a quei soli contratti che eccedano le lire 25,000: per conseguenza non solo non si toglie nulla alla sezione di cui parla l'onorevole Ranieri, ma si limita anzi l'ingerenza della sezione residente per ora in Torino.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Alfieri ha la parola.

ALFIERI. Io desidero d'insistere sulle osservazioni fatte dall'onorevole Ranieri. È un fatto che è lasciato al Governo di conservare a quella specie di sezione del Consiglio di Stato una parte delle attribuzioni che compie il Consiglio di Stato risiedente nella capitale; ebbene, io son contento che mi sia venuta questa circostanza di dichiarare che ho avuto molte occasioni....

MELCHIORRE. Domando la parola.

ALFIERI ... di convincermi che si abusa dal Governo del diritto di portare tutte le pratiche al Consiglio di Stato di Torino. Noi abbiamo avuto qualche tempo fa la presentazione di un progetto di legge per domandare che si aggiungano dei membri provvisori al Consiglio di Stato, perchè è troppo grande il numero dei suoi uffici. Ma quando non si tratta che di materie di vigilanza, io invito il Ministero, e particolarmente il signor ministro delle finanze, a prevalersi, secondo la facoltà che gli dà la legge, della sezione risiedente in Napoli. In verità io non vedo qui, dove non si tratta che di verificare se un contratto è ben fatto, per qual ragione si abbia a portare questo contratto dinanzi al Consiglio di Stato risiedente nella capitale, quando v'è una sezione che dà egual guarentigia nelle provincie meridionali.

Del resto quello che dico qui particolarmente per la sezione del Consiglio di Stato di Napoli lo dico egualmente per le altre delle diverse parti d'Italia. Ho parlato di quella di Napoli, perchè ho avuto occasione di vedere moltissime volte che là ci sono ritardi nella spedizione degli affari, i quali provocano dei malcontenti giustissimi per questa smania di portar tutti gli affari al centro. (*Bravo!*)

MELCHIORRE. Osservo che...

Voci. Ai voti! ai voti!

MELCHIORRE. Debbo fare una sola osservazione. Ho inteso parlare del supremo Consiglio amministrativo residente in Napoli. Su questa istituzione anomala io so che esiste una legge organica, alla quale non è permesso di far derogazioni per incidente. Qui si agitano questioni che si riferiscono alla contabilità generale dello Stato, quindi è a vedere se tutte le questioni che a questa si riportano, rispetto alla vendita dei beni demaniali ed all'osservanza delle forme per essa prescritte, possano con un'aggiunta innestata per incidente alla legge che si discute essere deferite a questo Consiglio supremo amministrativo residente in Napoli. Ciò potrebbe essere sostenuto con apparente legalità qualora siffatto Consiglio amministrativo residente in Napoli fosse una sezione del Consiglio di Stato residente a Torino. Ma questo Consiglio amministrativo non è affatto sezione del Consiglio di Stato, imperocchè quando questo Consiglio supremo amministrativo, durante i poteri dell'abolita luogotenenza napoletana, fu istituito gli fu una speciale giurisdizione attribuita sopra materie tassativamente determinate. E poichè questa è una legge organica alla quale non si può con precipitosa facilità, per incidenza, derogare, ne siegue che siffatta giurisdizione non possa essere estesa in questo luogo, siccome ha osservato il ministro per la finanza. Qui si tratta di contabilità. Queste questioni da chi debbono essere discamate? Dal Consiglio di Stato.

Se un Consiglio di Stato esiste, ed è quello che ha residenza in Torino, a questo Consiglio di Stato bisognerà far ricorso. Epperò a questo Consiglio di Stato ricorrono tutte le provincie meridionali in tutte quante le vertenze che sorgono...

MANCINI. Domando la parola. (*Segni d'impazienza*).

MELCHIORRE.... tra le amministrazioni provinciali e comunali ed il potere responsabile, ed è per conseguenza che io credo che a questo Consiglio di Stato bisognerà venire tutte le volte che questioni intorno alla vendita dei beni demaniali, siano rustici, siano urbani, dovranno essere definite.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

MANCINI. Mi si permetta dare un semplice schiarimento.

Non potrei associarmi al concetto dell'onorevole deputato Melchiorre, per ciò che riflette i rapporti in cui si trovano col Governo tanto il supremo Consiglio amministrativo di Napoli quanto il Consiglio di Stato residente in Torino.

Ciò che noi chiamiamo supremo Consiglio amministrativo di Napoli, non è altro se non che l'antico Consiglio di Stato.

MELCHIORRE. Domando la parola.

MANCINI. La legge, poichè ha valor di legge l'atto dittatoriale che lo modificò, espressamente dichiarò che tutte le attribuzioni del Consiglio di Stato rimanevano

conservate al supremo Consiglio amministrativo, salvo alcune speciali eccezioni.

La legge in vigore intorno al Consiglio di Stato di Torino è del 1859, ed è impossibile che un Consiglio creato unicamente per le antiche provincie e per la Lombardia si consideri esclusivamente investito delle sue attribuzioni anche per le provincie meridionali, e per le altre provincie allora non ancora annesse, nelle quali sussiste tuttora, sotto qualunque denominazione, il loro antico Consiglio di Stato, e sussiste ancora non abrogata la legge che ne determinava gli uffici.

Io quindi non solamente trovo ragionevoli e fondate le osservazioni dell'onorevole Ranieri, che furono confortate dall'onorevole Alfieri, ma nella sfera di competenza di quel Consiglio parmi quasi scorgere pel Governo alcunchè di obbligatorio dal punto di vista strettamente giuridico.

Noi ci mostriamo in teoria sempre teneri del discenramento, e poi nella pratica, ogni volta che si presenta un'opportunità di lasciare che alcuni affari siano trattati e discussi fuori della capitale, rigettiamo quest'opportunità, non so con quanto vantaggio e comodità del pubblico.

Pregherei anzi l'onorevole ministro delle finanze di far attenzione ad una doglianza che io prendo l'occasione di muovere.

Vi ha molti affari nei quali il supremo Consiglio amministrativo di Napoli, appunto nell'esercizio delle funzioni consultive proprie del Consiglio di Stato, è interrogato dal Governo; esso si occupa coscienziosamente de'suoi lavori, e d'ordinario, se si tratta d'applicazione ed intelligenza di antiche leggi locali e di controversie relative all'amministrazione di quelle provincie, senza scemare il rispetto dovuto alla esperienza e dottrina del Consiglio di Stato di Torino, mi permetto di opinare che sono più competenti i membri del Consiglio amministrativo supremo di Napoli. Ma quando questo parere non torna soddisfacente e gradito al Ministero, che cosa talora avviene? Si rimanda lo stesso affare all'esame del Consiglio di Stato di Torino, aggravando conseguentemente di una mole d'affari immensa questo operoso Consesso, ed il Consiglio di Stato di Torino diventa in certa guisa come un secondo grado di riesame e revisione dei pareri del supremo Consiglio amministrativo di Napoli, mentre questo esercita, in forza di legge, identiche ed uguali attribuzioni. Nè si creda che ciò derivi unicamente da una specie di predilezione e deferenza verso il Consiglio di Stato di Torino, perchè qualche volta si comincia per interrogare il Consiglio di Stato sedente in Torino intorno ad affari delle provincie napolitane, se ne ottiene il parere, ma se questo parere genera ancora difficoltà o dubbi, o non riesce gradito, si passa ad interrogare sul medesimo affare il Consiglio di Napoli.

Io domando se l'amministrazione proceda regolarmente con questo doppio strumento di Governo a disposizione del potere esecutivo e ad eludere gli obblighi

della propria responsabilità. Quando la legge imponga che sia sentito il Consiglio di Stato, o quando il Governo creda di doverlo consultare, domando se in tutti quegli affari in cui la legge reputava competente il già Consiglio di Stato di Napoli, a cui è succeduto il supremo Consiglio amministrativo, non sia pel Ministero un debito di legalità e di convenienza mantenergli gl'incarichi che per legge gli appartengono.

Fino a tanto che non si abbia una legge organica che costituisca il Consiglio di Stato italiano, ed esistano in alcune parti d'Italia molteplici Consigli con analoghe attribuzioni, mantenuti in attività e stipendiati, è utile che si disgravi il Consiglio di Stato centrale, se così posso chiamarlo, di una mole d'affari a cui non potrebbe reggere.

Consequentemente credo che in tal senso la proposta dell'onorevole Ranieri, secondata dall'onorevole Alfieri possa meritare l'accoglimento della Camera.

La vigente legge sulla contabilità generale dello Stato cui l'onorevole ministro si riferisce, prescrive nell'articolo 26 che « tutti i contratti pel valore al di là di lire 25,000, ed ogni contratto d'alienazione di stabili, anche per valor minimo, non possano essere resi esecutorii se non sono comunicati al Consiglio di Stato, acciò ne esamini la regolarità. »

Vegga l'onorevole Persico che non è questione di entrare nell'essenza del contratto: la legge richiede unicamente un esame delle forme, cioè della sua estrinseca regolarità.

Voglia adunque il ministro rammentare che in questo progetto di legge è stabilito che non deve egli necessariamente dare l'approvazione a questi contratti, ma può anche commettere a'suoi delegati di impartirla. Ora in tal caso certamente sarebbe metodo assai più spedito ed economico che là dove sono delegati ministeriali e dove c'è pure un corpo che fa le funzioni del Consiglio di Stato, questo corpo sia quello che debbe essere consultato intorno alla regolarità delle forme osservate. Ciò solo potrà dar luogo al disgravio di un enorme cumulo di affari, che altrimenti sarà nostra colpa di lasciar cadere sul Consiglio di Stato di Torino. Così sarà costituzionalmente restituito l'ordine legal dei rapporti tra gli altri corpi consultivi dello Stato e l'amministrazione centrale.

ABATEMARCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Melchiorre.

Debbo intanto dire che il deputato Berteau ha presentato questo emendamento:

« Le disposizioni di cui nel secondo alinea dell'articolo 26 della legge 13 novembre 1859 sulla contabilità generale saranno applicabili allora solo che il contratto ecceda le lire venticinquemila. »

Voci. Ai voti! ai voti!

MELCHIORRE. Dirò poche parole in replica alle cose egregiamente sviluppate dall'onorevole deputato Marconi.

1ª TORNATA DEL 6 AGOSTO

Io so, e lo rivelo con compiacenza, che il supremo Consiglio amministrativo sedente in Napoli

Vive di quella vita
Di chi doman morrà.

È questo corpo un avanzo dell'eredità borbonica, e noi per conseguenza sentiamo il debito in coscienza di avversarlo.

Vogliamo il Consiglio di Stato italiano. Se i membri che lo compongono attualmente sono insufficienti al compito gravissimo degli affari che loro vengono tuttodì affidati, domandiamo ai ministri responsabili della Corona che ne accrescano il numero; che lo ringiovaniscano, se di vigoria ha bisogno, chescelgano uomini esperti e valenti, i quali con alacrità facciano il loro dovere. Egli è mio desiderio, come è desiderio universale, che l'unificazione italiana sia una verità in tutti i rami della pubblica amministrazione. (*Bravo!*)

SELLA, ministro per le finanze. Chiedo di parlare sull'ordine della discussione.

Non so se sia ora il momento opportuno d'intavolare una questione così grave qual è quella dell'unità del Consiglio di Stato e delle attribuzioni dei vari corpi che più o meno possono compararsi al Consiglio di Stato, ma che non ne sono niente affatto sezioni e che sono anzi istituzioni d'indole assai diversa, come quelli che risiedono a Firenze, a Napoli ed a Palermo.

Io credo che questo non sia il momento di fare una simile discussione, ma che essa si potrà fare allorché la Camera si occuperà, per esempio, del progetto di legge, in cui si propone di accrescere il numero dei membri del Consiglio di Stato, o meglio ancora, quando si presenterà un progetto di legge per l'istituzione di un Consiglio di Stato per tutta l'Italia.

Nella condizione attuale delle cose mi pare che la questione da esaminarsi sia semplicemente questa. Noi abbiamo una legge generale di contabilità, la quale deferisce al Consiglio di Stato tutti i contratti relativi a stabili. Ora vogliamo noi mandare al Consiglio di Stato tutti questi contratti, o ne vogliamo affidare una parte all'esame delle autorità locali? Il ministro aveva già proposto, e la Commissione lo confermò, che l'esame del Consiglio di Stato sia limitato a quei contratti il cui valore eccede le lire 25,000.

Per conseguenza io pregherei gli onorevoli oratori che hanno preso parte a questa discussione di non voler persistere, perchè il momento di trattare una tale questione verrà prossimamente, verrà, cioè, quando si discuterà la legge sul Consiglio di Stato, o quando si esaminerà il decreto reale da convertirsi in legge, relativo alla contabilità generale.

Oggi mi pare opportuno che si accetti la proposta della Commissione di non affidare al Consiglio di Stato se non i contratti, i quali eccedono le lire 25,000. Con questa proposta non si pregiudica nessuna questione relativa al Consiglio di Stato o ad altra istituzione più o meno analoga, ma si riduce puramente e semplicemente la mole degli affari che si mandano al Consiglio di Stato, secondo la legge sulla contabilità.

PRESIDENTE. Il deputato Abatemarco ha facoltà di parlare.

ABATEMARCO. Ho inteso con meraviglia che il supremo Consiglio amministrativo sia un avanzo del dispotismo borbonico!

Debbo prendere la parola per me ed i miei colleghi componenti quel Consiglio, niuno dei quali andò esente da sofferenze politiche dal 1848 al 1860: vessazioni, destituzioni o carcere, tutto abbiamo sofferto per l'Italia!

Quanto poi all'argomento di cui si tratta, osservo che la Camera ha già agitata la medesima questione in occasione della legge sulle opere pie; ed allora, se mal non rammento, si disse che durante l'esistenza dei Consigli di Stato locali, transitoriamente si fosse ad essi ricorso nelle questioni locali.

PRESIDENTE. Il deputato Berteza ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Voci. Ai voti! ai voti!

RANIERI. Chiedo la parola per ritirare la mia mozione.

Dopo che l'onorevole ministro per le finanze ha francamente ed espressamente dichiarato che non resta punto pregiudicata la questione delle attribuzioni del Consiglio di Stato relativamente a queste due sezioni o corpi analoghi residenti in altre grandi città d'Italia, io ritiro la mia domanda.

MASSARI. Io voleva dire puramente che, in seguito alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze, ed ai più ampi schiarimenti dati dall'onorevole relatore, e per punirmi di avere sollevato una così lunga discussione (*Viva ilarità!*), io ritiro la mia proposta. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Il deputato Berteza si pente anch'egli? (*Ilarità!*)

BERTEZA. Io sono impenitente per ciò che, coll'emendamento da me proposto, si tratta di soddisfare ai desideri del ministro per le finanze.

Che cosa ha detto egli? Ha detto che bisognava lasciare impregiudicata la questione del Consiglio di Stato, e che l'alinea dell'articolo 14 del progetto di legge era stato introdotto unicamente allo scopo di derogare alla legge di contabilità generale in quanto che la medesima sottoponesse al preavviso del Consiglio di Stato certi contratti di troppo piccola entità.

Ora io, col mio emendamento, raggiungo precisamente questo doppio scopo che si è proposto il ministro.

SELLA, ministro per le finanze. Chiedo la parola per una questione pregiudiziale.

BERTEZA. Non si parla più del Consiglio di Stato, e si dichiara che la legge di contabilità al secondo alinea dell'articolo 26 non sarà applicabile se non per quei contratti che eccedono le 25,000 lire.

Io credo pertanto di avere semplicemente interpretato le parole del ministro delle finanze, e per conseguenza mi sembrerebbe di fare cosa inopportuna se volessi mostrarmi subito penitente.

SELLA, ministro per le finanze. Non posso respingere il concetto dell'onorevole Berteza, il quale è conforme a

quello espresso dalla Commissione, ma noi ci troviamo in questa condizione di cose.

La legge del 13 novembre 1859 della contabilità generale, che è quella che esiste nel libro verde che si trova nelle mani di ciascun deputato, è una legge la quale fu estesa solamente alla Lombardia ed al Piemonte.

Ciò posto, è avvenuto questo fatto, che l'anno passato il mio onorevole predecessore ha con decreto reale esteso a tutto il regno la contabilità generale, salvo l'approvazione del Parlamento; dimodochè attualmente la contabilità generale di tutto il regno d'Italia non è retta dalla legge sardo-lombarda del 13 novembre 1859, ma è retta da un decreto pubblicato, se non erro, nel mese di novembre dell'anno scorso, il quale, per dirsi veramente legge, aspetta la sanzione del Parlamento; per modo che non si potrebbe neppure citare qui la legge del 1859.

Per queste ragioni pregherei l'onorevole Bertea a volersi pentire egli pure.

BERTEA. A fronte di queste spiegazioni non insisterò nel mio emendamento, ma vorrei che il signor ministro ammettesse a sua volta l'inconveniente di non aver presentato al Parlamento il decreto al quale accennava testè, onde acquistasse forza di legge, e così la contabilità generale venisse regolata da una norma unica.

SELLA, ministro per le finanze. Il decreto fu presentato dal mio onorevole predecessore alla Camera, la quale se ne è occupata negli uffici ed ha nominata la Commissione, la quale elesse pure il suo relatore, che è l'onorevole Allievi. La Commissione se ne occupò a sua volta seriamente, ed io sono intervenuto parecchie volte a lunghe e gravi sue sedute; cosicchè non dubito di dire che l'onorevole relatore sarebbe pronto a presentare la sua relazione; solo non lo fece perchè, stante la mole degli affari, non ha creduto che la Camera potesse in questo scorcio di Sessione condurre a termine anche la legge sulla contabilità.

BERTEA. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora, essendo ritirati tutti gli emendamenti, pongo ai voti l'articolo 14, che rileggo:

« L'approvazione dei contratti si farà con decreto del ministro delle finanze o de' suoi delegati.

« Se il valore del contratto eccede la somma di venticinque mila lire, all'approvazione suddetta dovrà precedere il parere del Consiglio di Stato. »

(È approvato.)

« Art. 16, che diventa 15. Gli atti relativi agli incanti, alle vendite ed alle formalità richieste negli uffici del censo e delle ipoteche rimarranno esenti da qualunque tassa proporzionale, e saranno sottoposti al solo diritto fisso di una lira italiana.

« Il pagamento di questo diritto e delle spese del contratto sarà a carico del compratore. »

CATUCCI. Chiedo di parlare.

BICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Catucci.

CATUCCI. In quest'articolo io trovo un'omissione essenziale; di più esso mi presenta due dubbi.

La ommissione consiste nel non essersi indicate le autorità innanzi a cui dovranno eseguirsi gli incanti della vendita. Come vedete, o signori, le persone che dovranno assistere alla vendita formano una parte molto essenziale; perciò badiamoci, o signori. Nè mi si dica che ciò verrà supplito dal regolamento che farà il ministro per le finanze, poichè, formando ciò, come ho detto, una parte essenziale di questa legge, avrei desiderato che fossero state indicate dalla presente legge. Il momento più grave, più solenne è quello in cui aprono gli incanti.

La legge dispone con l'articolo quinto che la vendita dovrà farsi o nei capoluoghi, o nel mandamento, ma tace innanzi a quale autorità. Queste autorità secondo me, dovrebbero essere diverse per la stessa ragione della diversità dei luoghi, onde evitare allo Stato la grave spesa dei viaggi ed altri indennizzi.

Ripeto, o signori, non mi si dica che tutto ciò sarà supplito con un regolamento. Io credo che gli individui che debbono presiedere alla vendita, debbono essere indicati dalla legge con maturo esame, affinché sieno persone che abbiano tutta la fiducia, quindi, bene io diceva, debbono essere indicate dalla legge.

Questo in quanto alla ommissione.

I dubbi poi sono questi.

L'ultimo alinea dell'articolo che discutiamo è così formulato:

« Il pagamento di questo diritto e delle spese del contratto sarà a carico del compratore. »

Nelle provincie meridionali vi sono, non dirò solo dei regolamenti, ma anche delle disposizioni legislative che regolano le alienazioni dei beni dei comuni morali e gli acquisti che si facessero dai medesimi in ambo i casi, oltre dell'aggiudicazione, si suole stipulare il contratto innanzi a notaio certificatore.

Ora, siccome qui si parla di contratti e non di aggiudicazione definitiva, benissimo potrebbe sorgere il dubbio se, oltre l'aggiudicazione, si dovesse anche fare il contratto per l'alienazione e farsi poi innanzi a notaio certificatore.

Se la Commissione dice che qui non è il caso di fare questo contratto oltre l'aggiudicazione, ed allo stesso modo meglio sarà detto così:

« Il pagamento di questo diritto e delle spese dell'aggiudicazione sarà a carico del compratore. »

Su questo io attendo le spiegazioni dell'onorevole relatore della Commissione.

MARTINELLI, relatore. Risponderò al primo dubbio dell'onorevole proponente, e dirò che l'incanto dovrà essere fatto dall'autorità governativa.

Il Ministero delegherà per ciò un suo rappresentante. Nelle provincie potrà essere il prefetto, nei circondari il sottoprefetto. Il ministro delle finanze potrà incaricare un agente demaniale o altro delegato governativo.

Quanto alle spese e alla tassa noi abbiamo creduto di dare al compratore quelle maggiori agevolanze che da altre leggi si danno agli intraprenditori di pubbliche opere. Noi abbiamo ritenuto ancora che quando l'aggiudicazione sia fatta e il contratto sia approvato non occorre alcuna ulteriore formalità. Noi abbiamo cercato l'economia del compratore, economia che ridonda pure a vantaggio dello Stato, perchè quanto più i contraenti saranno alleggeriti di tasse e di spese, tanto migliore sarà la condizione delle offerte.

Noi intendiamo che non occorra alcun atto di notaio, e che l'aggiudicazione approvata sia definitiva. L'aggiudicazione risulterà dai processi verbali, ed i contratti conclusi con trattative private risulteranno da speciali scritture colla maggiore semplicità ed economia.

CATUCCI. Chiarissime sono le spiegazioni datemi dall'onorevole relatore, ma poichè gl'incanti non danno luogo a contratti, ma ad aggiudicazioni, volendo serbare strettamente il linguaggio legale, così la parola che meglio s'addirebbe sarebbe *aggiudicazione*.

In generale tutto è contratto, ma volendo specificare, dirò, la specie del contratto, qui bene si chiamerebbe *aggiudicazione*, ch'è l'effetto degl'incanti.

MARTINELLI, relatore. La Commissione è disposta a sostituire la parola *aggiudicazione* alla parola *contratto*.

CATUCCI. Ma siccome le vendite si possono pur fare per trattativa privata, converrebbe dire: *del contratto o della aggiudicazione*.

PRESIDENTE. Si direbbe dunque:

« Il pagamento di questo diritto e delle spese dell'aggiudicazione o del contratto sarà a carico del compratore. »

RICCIARDI. L'osservazione che ho l'intenzione di presentare è d'un genere affatto diverso. In primo luogo dirò che, attesa la resistenza dell'onorevole ed insieme terribile relatore Martinelli, il quale mi permetterò di paragonare al dio Termine, ci vuol veramente un coraggio eroico per proporre qualche modifica alla presente legge; ma io avrò questo coraggio, sempre nell'interesse dei nullatenenti, che mutare vorrei in benestanti.

Io propongo la soppressione del secondo capoverso di questo articolo.

Si dice che il diritto dell'unica lira esatto dal fisco sarà a carico del compratore; ma ben s'intende che tale diritto debba essere pagato dal compratore, quindi mi sembra perfettamente inutile di farne parola; ma bramerei soppresso anche il rimanente del capoverso, ch'è, nel silenzio della legge accadrebbe questo, che le spese del contratto sarebbero divise fra il compratore e lo Stato, il che sarebbe una nuova facilità ai piccoli compratori, cui fa d'uopo, a preferenza di ogni altro, di attirare intorno all'asta pubblica.

Io spero che la Commissione sia per non respingere questa mia proposta, affinchè non si dica ogni più piccola concessione essersi negata da lei ai proletari.

MARTINELLI, relatore. Il terribile relatore risponde all'amenissimo deputato Ricciardi che la proposta da esso fatta tornerebbe a danno del compratore che s'intende equamente di favorire.

Se noi sopprimiamo il secondo paragrafo di questo articolo, metteremo a carico del compratore le spese del pubblico incanto e quelle competenze che potrebbero riuscire o sembrare troppo gravi ed esagerate, anche per effetto di quegli abusi che in molti luoghi si radicarono. Noi abbiamo quindi preferito di porre a carico dei compratori il semplice diritto di una lira per ogni atto d'incanto, di vendita e di trasferimento, oltre la spesa dell'aggiudicazione o del contratto.

Quando tutte le altre spese più o meno necessarie non sieno più sostenute dal compratore, il Governo sarà maggiormente stimolato a prevenire gli eccessi ed a troncargli abusi. Non diremo per questo che il Governo sia dispensato dal provvedere anche alla maggiore semplicità degli atti ed economia delle spese a carico del compratore, avendo riguardo nel tempo medesimo all'interesse dei concorrenti ed a quello delle finanze.

Se nella legge da noi proposta si fosse taciuto del carico delle spese, i compratori soggiacerebbero alle disposizioni del diritto comune, il quale, come sa l'onorevole Ricciardi, è tutt'ora molto diverso nelle varie provincie d'Italia.

Bisognava togliere qualunque dubbio e qualunque pericolo di arbitraria o svariata interpretazione; tanto più che anche le interpretazioni più favorevoli sarebbero tornate a danno del compratore. Spero che queste spiegazioni indurranno l'onorevole Ricciardi a rinunciare ad una proposta che nell'effetto riuscirebbe contraria al fine desiderato.

RICCIARDI. Allora manterrei che invece di *contratto* si dicesse *aggiudicazione*.

MARTINELLI. L'abbiamo già detto.

RICCIARDI. In tal caso mi unisco all'emendamento del deputato Catucci.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, pongo ai voti l'articolo 15.

(È approvato.)

Art. 17, ora divenuto 16.

A quest'articolo vi sono emendamenti della Commissione d'accordo col Ministero, ed eziandio vi è un emendamento del deputato Mancini.

Pare che la Commissione, di questi articoli 17 e 18, ne faccia un articolo solo.

MARTINELLI. Appunto.

PRESIDENTE. Sarebbe così concepito:

« In pendenza delle operazioni di vendita, la facoltà data al ministro delle finanze colla legge del 30 giugno 1862 di emettere *buoni* del tesoro è estesa fino alla concorrenza di altri cento milioni. »

Il deputato Mancini propone che si dica:

« In pendenza delle operazioni di vendita, il Governo è autorizzato ad emettere altri cento milioni di buoni del tesoro. »

Non vi è che un cambiamento di parole.

MARTINELLI, relatore. Il deputato Mancini aveva proposto quest'emendamento quando ignorava che la Commissione, d'accordo col Ministero, ne avesse già presentato uno affatto simile ed esposto nei termini usati nelle altre leggi già votate dal Parlamento per autorizzare il Governo ad emettere buoni del tesoro.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti quest'articolo 16, che tien luogo degli antichi articoli 17 e 18.

(È approvato.)

L'articolo 19, ora divenuto 17...

Voci. E il 18?

PRESIDENTE. È sparito anch'esso. Fu compreso nell'articolo 16.

« Art. 19. Con regolamento sancito per decreto reale si provvederà all'esecuzione della presente legge. »

A quest'articolo non si fa alcuna obbiezione.

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 20, ora divenuto 18. Sarà disposto con leggi speciali del Tavoliere di Puglia e della Sila di Calabria. »

NELLI. Domando la parola.

MASSARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. A questo articolo la Commissione, d'accordo col Ministero, propone che si dica:

« Sarà disposto con leggi speciali del Tavoliere di Puglia, della Sila di Calabria e delle Maremme. »

Il deputato Nelli ha la parola.

NELLI. Io approvo e sostengo la eccezione in questo articolo, e ringrazio la Commissione di averla estesa col suo emendamento anche ai beni delle Maremme, facendo così buona accoglienza alle mie premure e alle considerazioni che io ebbi l'onore di esporle. Mi occorrerà tra poco di domandare uno schiarimento sul significato che s'intenda dare alle parole: *beni delle Maremme*, ma intanto sta che io approvo e sostengo l'eccezione.

Signori, i beni indicati in questo articolo non dovevano, non potevano essere compresi in un sistema generale di vendita dei beni demaniali dello Stato; e la Commissione, ripeto, fece bene ad eccettuarli, rimandandone l'alienazione a leggi speciali. Così questa alienazione si potrà fare con quelle condizioni di tempo e di modo che meglio convengano alla natura tutta speciale, tutta propria ed eccezionale di tali beni.

Le ragioni dell'eccezione si presentano altrettanto semplici ed evidenti quanto sono piene di giustizia e di savia previdenza economica.

Non parlerò del Tavoliere di Puglia e dei beni della Sila in Calabria. La notorietà delle condizioni in cui si trovano questi beni mi pare dispensi da ogni discorso. D'altronde, ove sia necessario il parlarne, ho già inteso che sorgeranno a farlo onorevoli deputati di quelle nobili provincie, e molto più competentemente ed efficacemente di me.

Io dirò soltanto brevissime parole intorno i beni delle

maremme in generale, e delle maremme toscane in particolare, come quelli che più da vicino conosco.

Signori, non bisogna illudersi, i beni delle maremme sono di tale natura, si trovano in tal condizione che reclamano assolutamente, inesorabilmente un trattamento speciale.

Una voce. Ma nessuno si oppone.

NELLI. Se non c'è opposizione sul principio, si può incontrare nell'applicazione.

Voci. Tutti siamo d'accordo.

NELLI. Anche codesti beni si debbono alienare. Noi si creda che io impugni una tale necessità, anzi aggiungo che alcuni di essi si debbono alienare al più presto possibile.

L'aforismo economico che lo Stato non deve possedere non cessa di essere una verità in presenza di costesti beni. Anzi quasi direi che tale verità a fronte di questi beni è più evidente; imperocchè non sia sperabile che nelle mani dello Stato possano mutare la loro condizione infelicissima. Ma l'alienazione di costesti beni vuoi farla in un modo conforme, in un modo connaturale all'indole loro; vuoi farla, tenuto conto dello stato e del grado di coltura, delle condizioni più o meno infelici, della loro insalubrità, delle opere in corso o di iniziarsi per redimerli da quelle condizioni insalubri vuoi farla rispettando gli oneri assunti dallo Stato per redimerli da quelle servitù popolari dalle quali erano affetti; servitù assurde, introdotte nei tempi di mezzo per corrompere e mutilare la sintesi del dominio, e che in questi tempi di civiltà dovevano sparire. Vuoi farla finalmente con debita considerazione e valutazione delle servitù stesse riguardo a quei beni i quali per avventura ne fossero tuttora vincolati.

Come vedete dunque, o signori, l'alienazione dei beni demaniali delle maremme non è un atto puramente semplicemente finanziario, ma deve avere e raggiungere eziandio uno scopo eminentemente economico. Deve avere cioè lo scopo di rialzare tutte le condizioni di quelle contrade un tempo tanto fiorenti, oggi altrettanto infelici, spargendovi i semi fecondi di una prosperità nuova, la quale faccia dimenticare, e presto, i dolori, le sofferenze ed i danni che l'abbandono degli uomini, l'ingiuria del tempo, l'inclemenza degli elementi e un cumulo di prepotenti avvenimenti vi importarono e tuttora vi mantengono. (*Segni d'impazienza*)

Signori, molto rimane ancora da fare per la bonificazione delle maremme anche in quelle, come la maremma toscana, ove grandi opere sono state iniziate, e già hanno prodotto buoni risultamenti.

PRESIDENTE. Ha terminato?

NELLI. Non avrei terminato ancora... (*Rumori*)

Voci. Siamo tutti d'accordo. È inutile!

SELLA, ministro per le finanze. Nessuno si oppone a questo emendamento; siccome il tempo stringe tanto ed oltre a questa legge ve ne sono altre di molta urgenza...

NELLI. Io debbo fare una sola avvertenza. Intorno ai beni delle maremme toscane voleva sottoporre alla Ca

1^a TORNATA DEL 6 AGOSTO

mera alcune brevi considerazioni, perchè potesse essere ben persuasa della necessità degli schiarimenti che mi proponeva di domandare alla Commissione e al signor ministro delle finanze.

L'onorevole signor ministro ha inteso che io da principio ho annunziato il desiderio di domandare uno schiarimento sul significato delle parole *beni delle maremme*...

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola per l'ordine della discussione.

NELLI. Mi si dice che non vi sieno ostacoli, ed io ne sono lieto, e vorrei bene che fosse così, perchè questa è anche la mia opinione.

SELLA, ministro per le finanze. Siamo intesi che lasciamo la questione delle maremme impregiudicata. È presentata al Parlamento una legge del deputato Salvagnoli a questo proposito; lasciamo dunque stare tal questione; in questo momento non è opportuna. Quando verrà in discussione questa legge, torneranno a proposito le dotte considerazioni dell'onorevole Nelli.

NELLI. Le ultime parole pronunciate dall'onorevole signor ministro delle finanze si riferiscono appunto a quegli schiarimenti che io intendeva di avere da esso o dalla Commissione. Una volta che s'intende e si dichiara che colle parole *beni delle maremme* sieno assolutamente riserbati tutti i beni delle comunità di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Massa Marittima, Suvereto, Campiglia e Piombino, ai quali si riferisce il progetto di legge del deputato Salvagnoli, io non ho più ragione di proseguire nel mio discorso. (*Nuovi rumori d'impazienza*)

Le mie osservazioni tendevano appunto a giustificare questa intelligenza che ora con piacere vedo si dà anche dal signor ministro a questo articolo.

In una parola, io prendo atto che con questo articolo della legge s'intendono riservati i beni contemplati nel progetto di legge presentato dall'onorevole deputato Salvagnoli, che la Camera prese in considerazione, che gli uffizi approvarono e del quale la Commissione incaricata di esaminarlo ha già in pronto e sarà a presentare in breve la sua relazione.

PRESIDENTE. Il deputato Sinibaldi ha la parola.

MASSARI. Io l'aveva domandata prima.

PRESIDENTE. Ma il deputato Sinibaldi parla in questa materia delle maremme.

SINIBALDI. Dirò due sole parole.

Sento con piacere che la Commissione accenna che l'alienazione anche dei beni delle maremme toscane sarà fatta con legge speciale, e che il signor ministro dichiara rimanere impregiudicata la questione relativa al progetto di legge Salvagnoli, in quanto che ciò mi solleva dall'angustia, non dal rimorso, perchè senza colpa, in cui mi trovo per non essere riuscito a presentare in tempo utile la relazione sul detto disegno di legge, il quale, salvo errore, fu preso in considerazione fin dagli ultimi giorni dello scorso gennaio. Se ben rammento io fui nominato relatore nella tornata del 18 giugno, e posso assicurare la Camera che prima dello spirare di

quel mese la relazione era in pronto. Ho fatto tutto il possibile perchè la Commissione si radunasse; ma le mie premure riuscirono inutili, stante l'assenza del presidente e di parecchi degli onorevoli suoi componenti.

V'era inoltre un'altra ragione per soprassedere alla presentazione di questa relazione.

Correva voce che la Commissione delle petizioni avesse l'intendimento di proporre alla Camera il rinvio alla Commissione nostra di una petizione del municipio di Piombino che avea molta relazione col disegno di legge Salvagnoli.

E così fu difatti. Nella tornata del 25 luglio, a quanto mi sembra, fu ordinato dalla Camera questo rinvio. La segreteria può dire se dopo quell'epoca non ho fatto gli incumbenti necessari perchè la Commissione si convocasse e la relazione avesse il suo corso. Visti però riuscire invano i miei sforzi, fatta di necessità virtù, depositai le carte tutte, la relazione col progetto di legge compresi, presso la segreteria.

Ora mi dirà la Camera come debba regolarsi, ed io mi dichiaro pronto ai suoi ordini.

MASSARI. Naturalmente io non intendo di fare una dissertazione intorno ai principii che debbono regolare le leggi relative agli argomenti a cui si accenna in quest'articolo. Mi limito soltanto a pregare il mio dotto amico, il ministro delle finanze, ad avere la cortesia di dire se sarà in grado di presentare al principio della prossima Sessione la legge tanto desiderata sul Tavoliere di Puglia. Ciò è tanto più necessario, dacchè tre egregi nostri colleghi, cioè i deputati Scocechera, De Peppo e De Cesare hanno richiamato, con proposte di leggi speciali, l'attenzione della Camera su quest'importante argomento.

SELLA, ministro per le finanze. Non ho alcuna difficoltà di dichiarare all'onorevole mio amico, il deputato Massari, che tengo già da qualche tempo preparato un disegno sul Tavoliere di Puglia. Se non l'ho presentato egli è per non ingombrare troppo il Parlamento, ma alla ripresa della Sessione mi farò un dovere di presentarlo, essendo un argomento che interessa altamente le provincie meridionali.

DORIA. Pregherei il signor ministro a dichiarare se intende che in quell'occasione si discuta non solo delle ferriere di Mongiana e di Ferdinanda, ma benanco dei boschi che ne tormanano la dote indispensabile.

SELLA, ministro per le finanze. Veramente io dovrei confessare, che dacchè sono ministro delle finanze io non ho potuto occuparmi delle importanti ferriere di Mongiana e Ferdinanda, e dei boschi che vi sono annessi; ma me ne sono occupato come privato per la natura degli studi speciali, a cui io attendeva.

Ora io debbo dire a tale proposito, che porto ferma opinione, che questi stabilimenti, onde possano veramente prosperare, debbono essere affidati all'industria privata, imperciocchè lo Stato inceppato dalle pastoie e dalle formalità che circondano le amministrazioni pub-

bliche è impossibile che faccia fiorire stabilimenti di questo genere.

Io non ho alcuna difficoltà di assumere l'impegno di esaminare questa questione d'accordo col mio collega il ministro della guerra, da cui dipendono naturalmente gli stabilimenti metallurgici di Mongiana e Ferdinanda coi boschi annessi, e di affidarli piuttosto all'industria privata che di tenerli nelle mani del Governo.

PRESIDENTE. Il deputato Doria ha facoltà di parlare.

DORIA. Accetto la dichiarazione dell'onorevole ministro di volersi quanto prima occupare dell'importantissimo stabilimento di Mongiana e di Ferdinanda.

N'è omai tempo, per vantaggio non solo di quella benemerita popolazione, per dar pabolo alla svegliatezza di genio industriale, ma ben anco nell'interesse d'Italia.

Lo stabilimento potrà dare a ribocco quanto ora dobbiamo ricevere dallo straniero, e con enormi dispendi in varie branche di industria e di arte.

Ma quegli stabilimenti hanno per dote indispensabile vasti e preziosi boschi senza i quali gli stabilimenti cesserebbero di esistere.

Riconosciuta la importanza di essi dalla promessa medesima del signor ministro, prego la Camera, a titolo di emendamento, aggiungere in fine di questo articolo le parole: *e dei boschi di Serra, Mongiana e adiacenze inservienti di dote a quegli stabilimenti.*

PRESIDENTE. Il deputato De Luca ha facoltà di parlare.

DE LUCA. Mi dispiace di dovermi opporre all'emendamento proposto dall'onorevole mio amico Doria, poichè non si tratta dei boschi di Mongiana di nuove disposizioni, per poterli vendere, od altrimenti alienare. Invece si tratta di boschi che devono rimanere come dotazione degli stabilimenti metallurgici di Mongiana e di Ferdinanda; ed in conseguenza debbono essere esclusi da qualunque vendita, ed anche da qualunque legge per vendita.

Dunque l'emendamento non istarebbe in quest'articolo, nè sarebbe utile.

DORIA. Prego la Camera a ritenere sapersi da me che il Ministero della guerra è in trattative di cedere lo stabilimento con la dote dei boschi al Ministero delle finanze. Ho affrettato coi voti siffatto trapasso, poichè lo stato attuale è intollerabile, per una inconcepibile negligenza di esso.

Ma sia comunque, e sperando nel meglio avvenire, per ora bisogna evitare il danno che ridonderebbe dalla lontana possibilità che que' boschi (che sono demaniali, almeno in massima parte) non si potessero ritenere soggetti alla efficacia della presente legge.

Son certo che non si opererà con leggerezza; ma dimando almeno che il signor ministro mi assicuri mercè dichiarazione che non sarà per verificarsi il temuto inconveniente.

SELLA, ministro per le finanze. Io non potrei adesso accettare un emendamento così ampio come quello che

propone l'onorevole deputato Doria relativo a tutti i boschi che vi possono essere a Mongiana e Ferdinanda, perchè veramente io non ho un concetto ben chiaro dello stato delle cose, ma io posso però prendere quest'impegno formalmente ed è che, appunto perchè si tratta di trasferire questi stabilimenti dal Ministero della guerra a quello delle finanze, siccome queste hanno interesse di trarre dai medesimi il più grande provento che è possibile, ad esse preme massimamente che con vendite inopportune di boschi non si venga a deteriorare il valore dello stabilimento; per conseguenza io credo che vi sia in tal guisa una guarentigia che non si faranno vendite inopportune.

DORIA. Mi accontento di queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 18.

(È approvato.)

Il deputato Ciccone aveva proposto un altro articolo, ma siccome questo era relativo all'articolo 10, così il deputato Ciccone, in seguito alla deliberazione della Camera, ha dichiarato che lo ritirava.

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola su questo emendamento.

PRESIDENTE. L'ha ritirato.

CICCONI. Io l'aveva proposto come conseguenza dell'articolo 10, ma essendo esso stato rigettato, io ritiro quest'altro.

SELLA, ministro per le finanze. L'articolo proposto dall'onorevole Ciccone si riferisce ai canoni, ai censi, ai livelli che lo Stato ha sopra beni posseduti in dominio utile dai privati. Io intendeva solamente di dire che quest'argomento è trattato in un progetto speciale sopra l'affrancamento dei canoni perpetui, o per legge dichiarati come tali, posseduti dal demanio o da manimorte. Questo progetto di legge ebbe già la sanzione del Senato, e venne presentato a questa Camera. Io so che gli uffici gli hanno dato l'avviso favorevole, e so che la Commissione, ad una grandissima maggioranza, fu pure favorevole a questo progetto di legge. Ora non si aspetta più che la relazione della Commissione fatta dall'onorevole Mancini, il quale mi faceva promessa di presentarla oggi stesso.

È questo un argomento di cui le provincie meridionali vivissimamente s'interessano, ed io non so se per avventura la Camera, ove la discussione delle leggi che sono all'ordine del giorno si prolunghi di qualche tempo, non troverà, a soddisfazione del desiderio dell'onorevole Ciccone, un momento per discutere anche questo progetto di legge.

PRESIDENTE. « Art. 19. È derogato a tutte le leggi anteriori per ciò che potesse essere contrario alle disposizioni della presente. »

(È approvato.)

Ora viene l'articolo d'aggiunta proposto dal deputato Catucci così concepito:

« La presente legge non sarà posta in esecuzione se non dopo tre mesi dalla sua pubblicazione. »

Il deputato Catucci ha facoltà di svolgere la sua proposta.

CATUCCI. Signori, quando io mi determinava a presentare alla Camera l'articolo di cui avete inteso la lettura, vi confesso, lo faceva con mio dispiacere; imperocchè, mentre io desiderava che l'alienazione dei beni demaniali avesse avuto il suo sollecito corso dopo la pubblicazione della legge che discutiamo, e ciò pel gran bisogno che ha lo Stato, dall'altro lato era vivamente compenetrato dalla posizione tristissima in cui si trovavano le provincie meridionali, nelle quali provincie meridionali io credo esistere la maggior parte dei beni demaniali che la legge in esame ne permette l'alienazione.

Signori, che quelle provincie siano in condizioni tristissime non v'ha mestieri che io ve lo dimostri, ormai tuttoggiorno si odono in quest'Aula dei clamori vivissimi intorno ai mali che le travagliano. Non è solo, o signori, il brigantaggio che le angustia e le tormenta; ma è sorto ancora un male più feroce che infesta quelle provincie, voglio dire, *i ricatti*.

Io credo che non ignora la Camera, come bene avrà potuto rilevare dai giornali più accreditati, che colà i ricatti arrecano tale una tristezza da non potersi superare.

Signori, per quelle popolazioni non vi è altro scampo migliore senonchè quello di rimanere custodite nelle proprie famiglie. Se queste cose son vere, come disgraziatamente son tali, io vivamente interesso la Camera a volere accogliere il mio articolo di sospensione all'esecuzione della presente legge, dopo che sarà discussa dal Senato, diversamente noi ci metteremmo nel grave rischio o di vedere questa legge ineseguita o, anche peggio, eseguita con grave danno dello Stato, perchè si farebbero gl'incanti senza oblatori, e quelli ripetuti, rimanere i secondi anche senza effetti. Dopo di che, giusta la legge che abbiamo discussa, si verrebbe alle *trattative private*, e ben comprende la Camera come verrebbe lo Stato a ricevere un prezzo minore di quello che effettivamente avrebbe riscosso se l'alienazione si eseguisse in tempo di pace, voglio dire quando libero e sicuro fosse il traffico per quelle popolazioni.

Io son certo che da qui a non molto altro tempo finalmente il Governo adopererà tali espedienti da distruggere le cause che ora affliggono quelle provincie.

Sotto queste vedute io spero che la Camera voglia fare buon viso alla mia proposta, e con ciò avremmo ad un tempo non dispiaciuto a quelle popolazioni ed al tesoro, che al certo verrebbe ad incassare ingenti somme.

MARTINELLI, relatore. In questa legge sono da distinguere due cose.

È da distinguere la serie degli atti richiesti per la preparazione delle vendite, e l'esecuzione effettiva delle vendite stesse.

Accettandosi la proposta dell'onorevole Catucci, ne verrebbe che il ministro dovrebbe attendere tre mesi per fare ciò che io mi augurerei di vedere già fatto. Io non mi dorrei se tre mesi prima della legge si fosse

predisposto ciò che l'emendamento del deputato Catucci rimanderebbe a tre mesi dopo; con tale emendamento s'intenderebbe forse d'impedire al ministro di procedere alla compilazione degli elenchi e delle stime, ed alla nomina delle Commissioni provinciali? Le operazioni preparatorie richiedono tempo, e non è da credere che le operazioni definitive possano avere un troppo rapido compimento.

Approfitto di questa occasione per togliere un dubbio che era nato nell'animo di alcuni.

Si è detto: voi con questa legge concedete un arbitrio sconfinato al Governo, il quale potrà disporre dei beni nazionali in modo meno conforme alla prudenza ed all'utile pubblico. Ma nella legge proposta mancano forse le cautele, le restrizioni e le norme più necessarie ed opportune?

La nostra legge non è da paragonare ad un atto di ultima volontà, il quale si rivesta di clausole strette e minute per tenere a freno un erede scapestrato e dissipatore. La nostra legge rende manifesta la volontà del Parlamento, il quale affidandone l'esecuzione al potere esecutivo, non cessa di moderarne l'indirizzo e di esercitarne il sindacato.

Se la legge attribuisce al Governo la facoltà di vendere i beni demaniali, il Parlamento non rinunzia per questo al diritto di vigilanza. Ed a questo proposito aggiungerò che qualora il ministro delle finanze possa procedere senza ritardo all'esecuzione degli atti preparatorii la Commissione del bilancio e la Camera quando ne avvenga la discussione potranno da quegli elenchi estimativi argomentare con fondamento quale sia l'importanza dei valori disponibili, e quale fiducia sia da riporre nell'effetto pel modo e pel tempo dell'esecuzione.

Vede adunque l'onorevole Catucci che in quanto alla vendita, come venne proposta, non è da temere che si proceda troppo speditamente, e che in quanto agli atti preparatorii è necessario che si possano compiere colla massima sollecitudine anche per norma nelle discussioni del bilancio o di altri interessi finanziari.

CATUCCI. Il signor ministro aderisce alle spiegazioni del relatore?

SELLA, ministro per le finanze. Io non potrei che unirmi in tutto e per tutto a quanto ha detto l'onorevole relatore.

CATUCCI. La ritiro.

PRESIDENTE. Essendo ritirata questa proposta, la legge è venuta al suo termine e la votazione per scrutinio segreto si farà assieme alle altre leggi, secondo la seguita deliberazione.

VOTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLE MARCHE DA BOLLO.

PRESIDENTE. Ora la Camera potrebbe, a norma dei suoi precedenti, profittare di questo ritaglio di tempo per mettere in discussione la legge per tasse uniformi

sulle carte da giuoco e l'altra per le marche da bollo. (Sì! sì!)

Leggo quella per le marche da bollo:

« Art. 1. Le tasse di bollo straordinario dovute per gli atti e scritti indicati negli articoli 24, 25 e 27 della legge 21 aprile 1862, n° 556, ad eccezione di quelli di cui nei numeri 18 e 20 dell'articolo 24, e delle cambiali e degli effetti di commercio per somma eccedente le lire quarantamila, si riscuoteranno mediante apposizione di corrispondenti *marche da bollo*, che l'amministrazione delle finanze è autorizzata a vendere. »

Se niuno fa opposizioni, quest'articolo s'intenderà approvato.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Sarà in facoltà dei debitori delle tasse di bollo, di cui nell'articolo precedente, d'apporre dette marche sui relativi atti, ovvero di richiedere che vengano apposte dagli uffici a ciò destinati.

« Dovrà però sempre essere eseguita da tali uffici l'applicazione delle marche per i registri, atti o scritti di cui ai numeri 13, 15 e 17 del sovraccennato articolo 24. »

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SINEO. Desidererei che fosse fatta la distribuzione della relazione di questa legge perchè possiamo aver bene sott'occhio le disposizioni ch'essa contiene.

PRESIDENTE. La distribuzione della legge fu fatta da più giorni. I segretari mi assicurano che fu distribuita già da dieci giorni.

Se non vi sono opposizioni sull'articolo 2, s'intenderà approvato.

(La Camera approva, e sono del pari approvati senza discussione gli articoli seguenti:)

« Art. 3. Agli atti o scritti che per il disposto di detto articolo 24 debbono essere sottoposti al bollo prima della loro sottoscrizione, la marca dovrà essere posta prima che siano firmati.

« La marca, se è apposta dall'ufficio, sarà applicata in qualunque parte del foglio, ed annullata mediante la sovrapposizione del bollo a ciò destinato.

« Se è apposta dal debitore del diritto di bollo, dovrà applicarsi in fine dell'atto o dello scritto in modo che la data di questo rimanga in tutto od in parte scritta orizzontalmente sulla marca.

« Nel caso in cui l'atto o scritto non richieda la data o debba essere altrove collocata, essa dovrà scriversi o ripetersi al fine dell'atto o dello scritto in modo che passi orizzontalmente sulla marca.

« La firma sarà posta immediatamente dopo.

« Non potrà scriversi sopra la marca più d'una linea, nè supplirsi alla scritturazione con una stampiglia od altrimenti.

« Art. 4. Se l'atto o scritto sarà composto di più fogli, a ciascun foglio dovrà essere attaccata una marca corrispondente al diritto di bollo dovuto, la quale sarà annullata nel modo precedentemente prescritto.

« Art. 5. Agli atti e scritti che, in conformità del

prescritto dagli articoli 25 e 27 della legge del 21 aprile ultimo passato, debbono essere bollati prima di farne uso, ed agli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico, le marche saranno applicate sopra la prima pagina di ciascun foglio.

« Se l'applicazione si farà dall'ufficio, sarà annullata nel modo avanti prescritto.

« Se si farà dal debitore del diritto di bollo, la marca dovrà contenere scritta o stampata la data della sua apposizione.

« Art. 6. Si considereranno come non bollati gli atti, libri e scritti menzionati nell'articolo 1, e saranno perciò applicabili le pene prescritte dalla legge 21 aprile 1862 quando:

« 1° La marca siasi apposta in luogo diverso da quello prescritto, o non siansi osservate nell'applicarla le disposizioni contenute nella presente legge;

« 2° Siasi applicata una marca non intiera, o composta di parti;

« 3° Si faccia uso d'una marca di prezzo inferiore al diritto di bollo dovuto;

« 4° La marca porti tracce le quali giustifichino che fu precedentemente usata;

« 5° Dai debitori del diritto di bollo sia applicata una marca sopra atti o scritti ai quali non si riferisce il disposto della presente legge.

« Art. 7. Le disposizioni contenute nell'articolo 45 e nei numeri 6 e 7 dell'articolo 43 della legge 21 aprile prossimo passato, saranno applicabili rispettivamente alle marche da bollo ed ai distributori e spacciatori delle medesime.

« Art. 8. Con decreti reali saranno determinati i distintivi e le forme delle marche da bollo da fabbricarsi e da vendersi per conto dello Stato, e saranno date le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questa legge. »

Si passerà in seguito allo squittinio segreto.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER UNA TASSA UNIFORME SULLE CARTE DA GIUOCO

PRESIDENTE. Veniamo ora alla discussione del progetto di legge concernente la tassa uniforme sopra le carte da giuoco.

Se nessuno vuol parlare sulla discussione generale, s'intenderà chiusa.

(Sono approvati senza discussione i seguenti undici articoli):

« Art. 1. Le carte da giuoco fabbricate nell'interno del regno a mazzi di 52 o meno saranno assoggettate ad una tassa di centesimi 30 per ogni mazzo.

« Se il mazzo oltrepasserà questo numero di carte, la tassa sarà di centesimi 50.

« Art. 2. Questa tassa si percepirà dall'amministrazione delle finanze facendo pagare un bollo impresso in una carta determinata di ogni mazzo, che verrà fissata dal ministro delle finanze, la quale dovrà portare im-

presso anche il nome del fabbricatore ed il luogo della fabbrica.

« Art. 3. La tassa sarà pagata dal fabbricatore nei modi e termini stabiliti dal regolamento indicato all'articolo 12 della presente legge.

« Art. 4. Le carte da giuoco di estera provenienza saranno spedite dal confine all'ufficio di bollo da cui dipende il luogo di destinazione, ove saranno bollate di conformità al disposto dell'articolo 2, e saranno consegnate al committente contro pagamento delle tasse fissate all'articolo 1.

« Art. 5. Le carte da giuoco destinate all'estero saranno esenti da tassa. A garanzia dell'amministrazione delle finanze dovranno però essere trasmesse all'ufficio del bollo, ove la carta di ogni giuoco, portante il nome del fabbricatore, sarà segnata con un bollo speciale e gratuito.

« Art. 6. Chiunque voglia fabbricare o vendere carte da giuoco dovrà dichiararlo all'autorità finanziaria del luogo, la quale gli rilascerà un attestato della fatta dichiarazione che, munito di bollo da centesimi 50 a carico del fabbricatore o rivenditore, dovrà essere rinnovato al principio di ogni anno.

« Art. 7. Gli osti, locandieri, caffettieri ed in generale chi tiene botteghe o pubblici stabilimenti, sarà responsabile dell'uso che nei luoghi di sua dipendenza si facesse di carte da giuoco non bollate.

« Art. 8. I fabbricatori che non presentano le carte al bollo stabilito dalla presente legge ed i venditori di carte da giuoco non bollate saranno puniti con una multa fra le 100 e le 300 lire.

« Ad egual pena soggiaceranno i contravventori al prescritto dell'articolo 6.

« L'uso delle carte da giuoco non bollate in luogo pubblico verrà punito con una pena pecuniaria fra le 25 e le 100 lire.

« Art. 9. Le autorità di finanza potranno in qualunque tempo visitare i magazzini delle fabbriche e dei rivenditori, ed ispezionarne i registri.

« Art. 10. La vendita delle carte da giuoco già sottoposte alle tasse stabilite dalle leggi anteriori sarà permessa pel corso di sei mesi dopo la pubblicazione di questa legge.

« Art. 11. Questa legge andrà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella Raccolta degli atti del Governo, e cesseranno da tal epoca di aver vigore nelle varie parti d'Italia le leggi ed i regolamenti relativi alla fabbricazione, alla vendita, esportazione ed importazione delle carte da giuoco.

« Art. 12. L'amministrazione delle finanze provvederà con regolamento speciale alla parte esecutiva della presente legge. »

BERTEA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

BERTEA. Desidererei uno schiarimento di curiosità più che d'interesse. (*ilarità*) Finora si è usato d'imprimere il bollo sopra la fascia colla quale si usa chiudere il mazzo di carte, ora, stando all'articolo 2, sembrerebbe

che si dovesse imprimere il bollo sopra una delle carte da giuoco. Faccio osservare che quest'impressione potrebbe alterare una delle carte, e in questo modo verremmo a favorire i truffatori e ad impedire fino ad un certo punto l'uso delle carte.

SELLA, ministro per le finanze. Rispondo all'onorevole Bertea che non è necessario che sia un bollo a secco, il quale lasci impressione a tergo della carta; può essere un bollo il quale non lascia alcun segno dietro la carta, inguisachè non sia possibile conoscere la carta vedendola aperta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo articolo. (È approvato.)

**VOTAZIONE DI DUE DISEGNI DI LEGGE
CIRCA IL PORTO ED IL CANTIERE DI LIVORNO**

PRESIDENTE. Siamo al progetto pei lavori al porto di Livorno.

La discussione generale è aperta.

Se niuno domanda la parola, si passa agli articoli.

« Art. 1. È autorizzata la straordinaria spesa di lire 3,300,000 che ancora resta a farsi per compiere i lavori del porto nuovo di Livorno. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. Tale spesa verrà ripartita nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici in apposito capitolo con corrispondente designazione nei vari esercizi come in appresso:

Esercizio 1862, capitolo 152	L.	826,412
— 1863 —	»	1,000,000
— 1864 —	»	1,000,000
— 1865 —	»	473,588
	<u>L.</u>	<u>3,300,000</u>

RICCIARDI. Domando la parola.

Vorrei qualche dilucidazione dal ministro dei lavori pubblici. Appena in questo momento è stato portato alla Camera il progetto, e non vi è stato tempo di esaminarlo...

PRESIDENTE. Il deputato Ricciardi deve sapere che questa legge venne presentata sin dal 9 luglio 1862 e distribuita il giorno successivo.

RICCIARDI. Io parlo del fatto materiale...

PRESIDENTE. È il fatto materiale è appunto tale quale ho or ora indicato.

RICCIARDI. A me fu data in questo momento.

PRESIDENTE. Altro è che le relazioni si distribuiscano ai signori deputati appena stampate perchè ne prendano cognizione; questa distribuzione è necessaria, e la si fa nei cassetti della sala d'entrata; altro è la distribuzione successiva che si fa nell'aula delle adunanze per servire alla discussione; può tornare opportuna, ma non è prescritta nè dal regolamento, nè dalla consuetudine.

DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici. Se mi permette la Camera, darò una spiegazione che credo toglierà qualunque obbiezione.

Se l'onorevole Ricciardi avesse letto la relazione che precede il progetto, o quella della Commissione che fu distribuita, avrebbe veduto che questa è una spesa che non si può evitare. Si tratta di continuare i lavori già intrapresi dieci o dodici anni fa dal Governo granducale di Toscana. È il compimento dei due moli: di quello curvilineo e di quello rettilineo che costituiscono il porto di Livorno.

I lavori sono in pieno corso, nè si potrebbero ritardare.

Non si fa altro che promuovere una legge, perchè essendo questa una spesa che passa il limite di lire 30,000, è duopo venga approvata per legge.

Secondo i preventivi, credo che questa spesa basti a compire l'opera. Ma qualora questa non bastasse, capirà bene l'onorevole Ricciardi che trattandosi di una spesa già fatta di molti milioni, qualora ci si dovesse consacrare ancora qualche centinaia di mila lire, si dovrebbe pur tuttavia continuare.

FENZI. Io faccio unicamente osservare al deputato Ricciardi che mi sorprende la sua domanda, poichè questa legge è stata per 15 giorni portata all'ordine del giorno, e l'abbiamo perciò avuta per tutto quel tempo sott'occhio, sicchè era tutt'altro che cosa nuova.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2.

(La Camera approva.)

Ora domando se alcuno intenda parlare nella discussione generale dell'altro progetto relativo al cantiere del porto di Livorno.

Nessuno chiedendo la parola, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Sono approvate le opere necessarie all'impianto di un nuovo cantiere di costruzione navale per la marina militare nella località dell'ex-Lazzaretto di S. Rocco in Livorno. »

(È approvato.)

« Art. 2. È autorizzata la spesa occorrente sia per i lavori di adattamento del cantiere, che per gli affondamenti necessari a dar passo alle navi che vi saranno varate, nella complessiva somma di lire 490,000. »

(È approvato.)

Nell'articolo 3 vedo una diversità tra il progetto del Ministero e quello della Commissione. Domando al signor ministro se accetta la modificazione.

DEPRETIS, ministro per i lavori pubblici. Accetto.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'articolo della Commissione.

« Art. 3. Tale spesa sarà ripartita come segue :

« Sul capitolo corrispondente, *Lavori straordinari nei fabbricati*, del bilancio del Ministero della marina pel 1862 (già inserta all'articolo 1 del capitolo 39 nel progetto di bilancio presentato al Parlamento) L. 100,000

« Sul corrispondente capitolo ed articolo del bilancio del Ministero di marina pel 1863 » 140,000

A riportarsi . . . L. 240,000

Riporto . . . L. 240,00

Sull'articolo 49 del capitolo 26 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici pel 1862 » 20,00

« Sul corrispondente capitolo ed articolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici del 1863 » 180,00

L. 490,00

Pregherei il relatore della Commissione a dirmi se per avventura sia occorso qualche errore di stampa nello indicare uno stanziamento per l'anno 1863 primo dello stanziamento per l'anno 1862.

DEPRETIS, ministro per i lavori pubblici. Sono due Ministeri diversi.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo sta com'è stampato.

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

DOMANDA DEL DEPUTATO LA PORTA RELATIVA AL PORTO DI GIRGENTI.

PRESIDENTE. Il deputato La Porta intende chiedere uno schiarimento al ministro dei lavori pubblici relativamente alla costruzione d'un pennello nel porto di Girgenti.

LA PORTA. Lo chieggo alla Commissione incaricata di presentare il rapporto.

PRESIDENTE. È presente alla Camera la Commissione?

LA PORTA. Il deputato Santocanale n'era il presidente.

SANTOCANALE. Al progetto del Ministero non fu accompagnata nè la parte tecnica, nè un presuntivo del spese.

La Commissione stimò di rivolgersi al Ministero e domandò questi dati:

Il ministro ha detto che gli studi ancora non sono compiuti, e che andrebbe a sollecitare gli ingegneri locali. Quindi la Commissione aspetta.

LA PORTA. Domanderei schiarimenti al ministro.

DEPRETIS, ministro per i lavori pubblici. È intenzione del Ministero (e sono date disposizioni conformi quest'intenzione) che sia compiuta la banchina del porto di Girgenti, poi che si cominci la costruzione di un pennello a levante del porto stesso e che verrebbe a formare il principio di un secondo molo.

Per quest'opera c'è già nel bilancio una somma di 2 mila lire. Dalle informazioni che ho prese pare che questa somma sia sufficiente. Nel bilancio dell'annuario poi si metterà una somma eguale. L'ispettore dei porti crede che non si possa ragionevolmente mettere nel bilancio una somma maggiore.

Vi sono considerazioni tecniche circa il corso del corrente, circa gli insabbiamenti possibili, per cui bisogna ancora fare qualche esperienza prima di deter-

1ª TORNATA DEL 6 AGOSTO

narsi a spingere più avanti il pennello, essendovi, a detta dell'ingegnere dei porti, il pericolo che, anzichè fare un bene, quando si andasse troppo avanti, si correrebbe il pericolo di procurare la formazione di una sbarra all'imboccatura del porto.

Con questi due articoli di spese, a mio giudizio, si provvede ai lavori che sono necessari nel porto di Girgenti, perciò ho manifestato francamente in seno alla Commissione il mio pensiero, che siccome il Ministero provvede con le somme che egli stesso mette in bilancio, e d'altra parte è disposto, se fatti gli studi si verificasse il bisogno di una spesa maggiore, di venire egli stesso a domandare questa somma alla Camera, perciò ha pregato la Commissione di desistere dal suo lavoro, credendo che questa somma pel momento non importerebbe che fosse stanziata nel bilancio di questo esercizio.

LA PORTA. Prendo atto delle parole del ministro. Solamente farei osservare all'onorevole ministro dei lavori pubblici, che mi scrive il sindaco del Molo di Girgenti sulla negligenza degli ingegneri incaricati di questi lavori. Mi scrive che l'ingegnere Palermo è da sette mesi che ha l'incarico di studiare quest'opera, e che sino a quest'oggi gli studi sono sempre allo stesso punto.

Interesso quindi l'onorevole ministro a provvedere alacramente, perchè gli ingegneri addetti a simili opere non rimangano negligenti.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha la parola.

VALERIO. Vorrei osservare all'onorevole La Porta, che fece argomento delle sue parole la negligenza dell'ingegnere incaricato degli studi del pennello da costruirsi a Girgenti, che la quistione degli studi delle correnti, degli insabbiamenti non è quistione che si possa misurare a giorno od a mesi; bisogna aver pazienza poichè mancano gli studi idrografici intorno a questi luoghi; bisogna attendere onde poter dare un giudizio serio su questa materia. Bisogna andare non solamente sul sito a vedere, ma anche raccogliere informazioni, vedere il sito in varie stagioni, onde intendere in che modo avvengano questi fenomeni difficilissimi a studiare.

Credevo necessità di dire ciò, perchè non apparisse che il ritardo imputato all'ingegnere Parodi...

DEPRETIS, ministro per i lavori pubblici. Non è Parodi, è Palermo.

VALERIO. Qualunque sia, è pur sempre da tenersi in conto quanto ho creduto mio dovere di mettere sott'occhio alla Camera.

LA PORTA. Debbo soggiungere che le osservazioni dell'onorevole Valerio non hanno senso logico nella quistione, poichè io parlo dell'ingegnere Palermo e non già dell'ingegnere Parodi, poichè l'ingegnere Palermo conosce le correnti e tutto lo stato tecnico del porto di Girgenti. Ed il ritardo avvenuto in ordine agli studi tecnici per un pennello nel porto di Girgenti fu causato da contr'ordini e da diverse incumbenze date dal Go-

verno a quell'ingegnere, il quale ha proceduto lentamente.

PRESIDENTE. Quest'incidente non ha altro seguito.

Il deputato Meloni-Baille su che domanda la parola?

**DOMANDA DEL DEPUTATO MELONI-BAILLE
RELATIVA ALLE FERROVIE DELLA SARDEGNA.**

MELONI-BAILLE. Non essendovi altro all'ordine del giorno che il disegno relativo alla costruzione delle ferrovie meridionali, prego il signor presidente d'interrogare la Camera se crede di discutere il disegno di legge per le ferrovie della Sardegna.

Trattasi di una legge di somma importanza ed affatto vitale per quell'isola; quindi nutro fiducia che la Camera, la quale si è mostrata generosa verso le altre provincie, non vorrà rifiutare il suo favore alla domanda che le faccio ed alla proposta di legge da me indicata.

PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio. Si metterebbe dopo la proposta di legge relativa alla Cassa ecclesiastica.

PRESIDENTE. Quella della Cassa ecclesiastica è iscritta per la tornata di domani al mattino.

PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio. La Camera rammenterà che ha deliberato di porre all'ordine del giorno la proposta di legge relativa all'unificazione delle monete, quindi pregherei la Camera di voler mantenere l'ordine del giorno proposto.

Però debbo appoggiare vivamente la domanda dell'onorevole Meloni-Baille, poichè credo che il disegno di legge sulle ferrovie della Sardegna sia utilissimo e politicamente ed economicamente.

Prego la Camera a voler osservare che è stato stretto un contratto con una compagnia inglese, che le condizioni del mercato pecuniario in Inghilterra sono ottime in questo momento, e che se si ritardasse la discussione di questo disegno di legge non si potrebbero forse più avere condizioni così favorevoli come quelle che si sono ottenute in questo contratto. Sarebbe grave danno che l'isola di Sardegna non potesse fruire di questo grande beneficio, poichè, oltre al beneficio delle strade ferrate, la concessione dei terreni demaniali che sarebbero posti a coltura, può, a mio avviso, trasformare interamente l'assetto economico di quell'isola.

Quindi raccomando vivissimamente alla Camera di voler prendere in considerazione questa proposta di legge e di dare così una testimonianza di affetto e d'interesse a quell'isola, che per tanti riguardi è così benemerita a tutta l'Italia.

MELONI-BAILLE. Ringrazio il signor ministro.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda che in seguito all'ordine del giorno che è stato da lei deliberato debbasi porre la proposta di legge per le ferrovie della Sardegna.

(La Camera delibera affermativamente.)

DICHIARAZIONE DEL DEPUTATO SAFFI INTORNO AD UN ORDINE DEL GIORNO DEL MINISTRO PER LA GUERRA.

PRESIDENTE. Ricordo alla Camera che sul principio di questa tornata il deputato Saffi ha manifestato l'intenzione di muovere una domanda al ministro per la guerra, che allora non era presente.

Ora il ministro per la guerra è sopraggiunto. Il deputato Saffi ha facoltà di esporre la sua domanda.

SAFFI. Questa mane chiedendo di parlare sull'ordine del giorno indirizzato dal ministro per la guerra all'esercito italiano, in data del 4 agosto, io significava il mio intendimento di non muovere veramente un'interpellanza, nè provocare una discussione, ma di fare a nome mio e degli amici miei una dichiarazione di sentimenti intorno ad un atto il quale ha attirato sopra di sè l'attenzione e la censura di molti deputati e del paese.

Cedo adunque alla dolorosa necessità di dichiarare al signor ministro per la guerra, appellandomene alla coscienza di tutto il Ministero e della Camera, che quell'ordine del giorno disconosce i sentimenti della nazione e dell'esercito.... (*Rumori*)

BOGGIO. Chiedo di parlare.

SAFFI.... disconosce, ne sono certo, gli stessi sentimenti del signor ministro, quei sentimenti patriottici che non possono non animare un ministro della guerra del regno d'Italia. Disconosce i sentimenti dell'esercito, inquantochè l'esercito italiano, composto di cittadini italiani, d'uomini generosi e devoti alla causa del paese, i quali anelano a rivendicare, fra le nazionali battaglie contro lo straniero, non fra le lotte intestine, l'intero diritto della nazione, non potrà mai guardare, come ad occasione ed argomento di gloria, l'immensa sciagura di volger le armi contro i propri concittadini, se una tale sciagura fosse possibile in Italia, il che non è. (*Bene! a sinistra*)

Disconosce i sentimenti della nazione, perocchè le dolorose, improvvise, male augurate parole di quell'ordine del giorno gettano innanzi alla coscienza del paese una specie di accusa, e come un tristo presagio, spauracchio di guerra civile, mentre da tre anni, in mezzo alle più gravi difficoltà interne ed esterne, fra le cospirazioni e le corrottele con che c'infestano i nemici d'Italia, una meravigliosa concordia di opinioni e di intenti, una bella e santa cooperazione di tutti i partiti, con esempio unico forse nei ricordi delle rivoluzioni politiche, stringono insieme tutta intera la famiglia italiana a costituire l'unità della patria comune.

Fortunatamente la guerra civile è impossibile in Italia (*Bene!*), la guerra civile non ha nè può avere fondamento nella natura delle questioni che preoccupano il patriottismo italiano; non è nè può essere nella disposizione degli animi fra nazione ed esercito. Nazione ed esercito intendono allo stesso fine: vogliono che il diritto italiano non rimanga una vana parola, ma diventi una realtà; vogliono compiere l'ordine delle cose

iniziato con tanti sacrifici, compierlo col suggello della unità in Roma.

No, e lo ripeto con tutta la fede del cuore, la guerra civile non è possibile fra noi Italiani; è colpa solo il pensarvi. La forza della opinione e la forza delle armi sono fra noi, per grande ventura del genio italiano, congiunte insieme da un vincolo indissolubile. Se vi hanno impazienze, proteste, moti sempre più concitati nel paese contro l'intervento straniero, contro l'indegno arbitrio che ci contende la nostra capitale, che ci espone all'anarchia, che c'impedisce ogni interno ordinamento, e che offende tutti i principii, tutte le necessità della nostra vita civile e politica; se vi hanno proteste contro questo fatto barbaro, impossibile ormai nella civiltà del secolo decimonono, queste proteste, queste impazienze non sono colpevoli, sono generose. (*Benissimo! a sinistra*) Dirò di più: esse sono un dovere, e provano che il popolo italiano vive ed è degno di vivere (*Bene!*) provano che il popolo italiano non si rassegna codardamente alla ingiustizia ed alla vergogna. (*Benissimo!*)

A queste impazienze, a queste proteste, voi, o signor ministri, lo dico con profondo convincimento, non potete resistere.

Ogni opposizione sarebbe vana, contraria alla natura delle cose. Una forza maggiore d'ogni resistenza vi trascinava, una forza ineluttabile trascina voi come noi, la forza morale dell'opinione, la forza della vita, contro la quale il lottare è follia.

Questa forza immortale, repressa oggi, risorgerebbe più potente domani. Voi potete avvantaggiarvi degli impeti magnanimi della nazione, voi potete farne virtù ed arme a vincere la gran causa contro l'arbitrio straniero.

Questo grande sollevamento dell'antica natura italiana, in nome dei principii che informano la nostra causa e il nostro diritto, è il più potente argomento al cui possiate valervi contro quelle ingerenze straniere che vietano a noi ed a voi di compiere i destini della patria.

Proclamate all'Europa la suprema urgenza che la volontà dell'Italia si adempia, ed accingetevi all'opera. Questo è il vostro dovere, questo il dovere di un Governo veramente nazionale.

Saprete voi compierlo? Badate che nel vostro interesse come nel nostro, non v'è tempo da perdere. Non v'illudete; l'unità d'Italia in Roma è la legge dei tempi; l'opera impretebibile della nostra giornata. Giornata solenne per l'Italia e pel mondo! Giornata che consacra lo scioglimento di uno dei più grandi problemi dell'umanità; il problema della libertà civile, della libertà religiosa, della libertà politica delle genti. E i tempi volgono maturi alla invocata soluzione. Vi sono gretti sofismi, interessi ciechi e meschini, che non comprendono le tendenze del secolo e della nazione italiana, che possono ingombrarci ancora per poco la via.

Ma questi sofismi, questi interessi non possono di risolvere quel fascio di volontà che tende a stabilire con l'unità morale degli animi l'unità civile e politica della

1^a TORNATA DEL 6 AGOSTO

l'Italia: non possono vincere la volontà di 24,000,000 d'uomini solidali delle stesse sorti, delle stesse fortune.

Questa volontà collettiva, credetelo a me, non verrà meno al suo intento; non verrà meno a quella provvidenziale concordia che la conduce serena e sicura verso la meta. E al ministro Petitti rimarrà il dolore di un inganno infelice sui veri istinti del popolo e dell'esercito italiano. (Bene! bene! a sinistra)

PETITTI, ministro per la guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

PETITTI, ministro per la guerra. Io debbo dichiarare che non ho alcun dolore di aver fatto l'ordine del giorno e di averlo firmato. (Rumori a sinistra)

PRESIDENTE. (Alla sinistra) Non interrompano, risponderanno dopo.

PETITTI, ministro per la guerra. Io non mi lascio sgomentare da nessuna interruzione, da nessun rumore. Io faccio le cose in coscienza e credo che la mia coscienza vale quella dei miei oppositori. (Bene!)

Ripeto che non sento dolore di avere scritto e firmato l'ordine che ho diretto all'armata.

Il signor Saffi ha dichiarato che il paese ne era dolente. Se egli lo dice a nome dei suoi amici, lo credo, ma se mi parla a nome del paese glielo contesto. (Bravo! Bene! alla destra ed al centro) Io credo che la gran maggioranza del paese, invece, ha applaudito al mio ordine del giorno (Sì! sì!), perchè ha dato al medesimo la sola e vera interpretazione che doveva avere, e non quella che per spirito di parte gli dà l'onorevole Saffi.

SAFFI. No!

PETITTI, ministro per la guerra. Signori, tutti sanno in quali equivoci siamo vissuti. Si sono fatti armamenti, si sono fatti attrupamenti, si sono fatti preparativi di ogni sorta per una spedizione che la voce pubblica indicava mirare a Roma, e ciò si è fatto sempre invocando l'annuenza della sacra persona del Re, di cui i partiti non dovrebbero mai valersi, ed invocando il concorso del Governo e dell'armata.

Ora io domando se, presiedendo io alle cose dell'armata, potessi tacere. (Intervuzioni a sinistra)

PRESIDENTE. Non interrompano, signori, siamo giusti. Il deputato Saffi non è stato interrotto da nessuno, non deve essere interrotto neppure il ministro.

PETITTI, ministro per la guerra. Io doveva dichiarare al paese che l'armata sarà sempre col Re e col suo Governo, non mai con altri.

Io doveva dire al paese che l'armata non farà mai nessun pronunciamento, ma che sarà sempre fedele alla sua bandiera, e che quand'anche in cuore desideri vivamente quello a cui aspira l'onorevole Saffi, essa, finchè non venga l'ordine del Re, non si muoverà, e farà sempre il suo dovere.

Questo io aveva il diritto ed il dovere di manifestare al paese.

Io ripeto, ciò non toglie che anche l'armata sia pronta a liberare le parti d'Italia che gemono ancora in schiavitù. L'armata ha fatto le sue prove; essa non è mai

stata avara del suo sangue, e quando la voce del Re la chiami, quando suonerà l'ora, l'Italia vedrà che l'armata farà sicuramente almeno quanto quelli che ora si mostrano così impazienti. (Bene!)

Voci. Molto di più farà.

PETITTI, ministro per la guerra. L'onorevole Saffi ha appuntato le parole del mio ordine del giorno « le colpevoli impazienze. »

Tutti coloro che sono imparziali hanno dato a questa frase il suo vero senso.

Colpevoli impazienze sono gli atti di coloro che, dopo che il Re ha parlato, dopo che il Governo ha dichiarato non permettere che si tenti un'impresa verso Roma, malgrado la parola del Re, malgrado l'opposizione del Governo, volessero mandare ad esecuzione tale progetto, ed involgerci così od in una guerra colla Francia, od iniziare la guerra civile; queste sarebbero colpevoli impazienze. Le altre impazienze, quelle alle quali accennava l'onorevole Saffi, le abbiamo in cuore noi tutti al par di lui e de' suoi amici, quantunque non facciamo tante parole. (Bravo! bravo!)

Che poi fosse necessario il mio ordine del giorno ne è una prova che ieri ancora in questa stessa Camera si parlava di battaglioni che avevano disertato, di ufficiali che avevano date le dimissioni, di squadroni che avevano rifiutato di abbassare le lance contro il popolo, insomma si voleva far credere che l'armata non è col Re, non è col Governo. Ebbene io posso qui dichiarare nel modo il più assoluto che queste sono tutte menzogne (Segni di approvazione), che non c'è in tutto ciò una parola di vero, che l'armata è tutta fedele, che non c'è un sol caso di militare che abbia commesso il menomo atto, dal quale si possa supporre che l'armata voglia mancare al suo dovere.

Respingo adunque tutte queste accuse che si fanno e contro l'armata e contro il Ministero.

Vengo ora alla parte più essenziale.

L'onorevole Saffi dice che io ho fatto un eccitamento alla guerra civile ed una minaccia al paese. Voglia l'onorevole Saffi leggere il mio ordine del giorno, e vedrà che scopo essenziale di questo è di scongiurare la guerra civile, ed è riferendomi al contegno ed alla fermezza con cui l'armata può ottenere questo risultato che io ho dichiarato che acquisterebbe una novella gloria, e sta di fatto che se l'armata scongiurerà i pericoli della situazione attuale, avrà reso all'Italia un servizio grande ed eminente quanto quello di San Martino. (Verissimo! Sì!)

Non facciamoci illusione. Signori. Dai banchi della sinistra si vorrebbe far credere che la condizione non è grave, che il paese non è in prossimità d'un pericolo grandissimo! Tutti noi, e il paese con noi ha la coscienza che l'Italia è in uno dei momenti i più critici che abbia avuto nella grand'opera della sua liberazione ed unificazione.

Il Governo non farà per certo nulla che tenda a promuovere la guerra civile. Egli ha fatto anzi finora prova di grandissima moderazione, e continuerà su questa via

per lasciare tempo agl'illusi di riconoscere la mala via in cui una generosa idea potrebbe sobbarcarli (*Mormorio*); ma il Governo il quale lasciasse che si facessero imprese contro la volontà del Re, contro la volontà del Parlamento, che lasciasse iniziare ed eseguire spedizioni armate le quali potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dello Stato, sarebbe colpevole, e andrebbe alla posterità colpito d'infamia! (*Con fuoco*) e noi, o signori, non la vogliamo avere questa infamia! (*Applausi*)

SAFFI. Mi limiterò a rettificare alcune meno giuste impressioni dell'onorevole ministro intorno a qualche mia parola.

Io non pensai mai, nè dissi che nel suo proclama si contenesse un invito, una provocazione alla guerra civile, molto meno che tale fosse la sua intenzione. Dissi d'alcune frasi del proclama che esse suonavano come un'accusa, che esse sollevavano innanzi alla coscienza della nazione quasi uno spauracchio di guerra civile, contro cui stavano le disposizioni, gl'istituti del paese, e la natura stessa della causa che oggi si agita in Italia.

Queste sono state veramente le mie parole.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Boggio.

BOGGIO. Rinuncio alla parola, perchè mi pare che la Camera si sia troppo bene associata alla dichiarazione del Ministero, e che sia oramai desiderabile che ogni discussione cessi. Propongo l'ordine del giorno.

Voci. Ai voti! L'ordine del giorno!

PRESIDENTE. Essendo proposto l'ordine del giorno, domando se è appoggiato. (*Movimenti a sinistra*)

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

SINEO. Domando la parola sull'ordine della discussione.

CASTELLANO. L'onorevole Saffi ha dichiarato che egli non faceva nessuna proposta, ma soltanto una dichiarazione, quindi non intendo su di che possa essere chiamata a decidere la Camera.

PRESIDENTE. È appunto per togliere di mezzo ogni deliberazione di merito, che viene proposto l'ordine del giorno.

SINEO. L'ordine del giorno non può essere proposto che per eliminare una proposta. Proposta non c'è, quindi è inutile votare.

PRESIDENTE. Perdoni, l'ordine del giorno significa che la Camera intende procedere oltre alla discussione delle altre materie che sono iscritte nel suo ordine del giorno.

CASTELLANO. Ma non votare.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Ma quando è proposto l'ordine del giorno io debbo parlo ai voti.

SINEO. Se si dà questo senso all'ordine del giorno, che cioè semplicemente la Camera ripigli i suoi lavori, non ho niente ad opporre.

Voci. Ai voti! ai voti!

SAFFI. Io richiamo l'attenzione della Camera al voto da me espresso sin dal principio del mio discorso. Io ho dichiarato che non intendeva di muovere un'interpellanza o di aprire una discussione, ma di fare una dichiarazione in nome dei miei sentimenti e della mia coscienza. Parmi che ora tutto sia esaurito.

PRESIDENTE. Permetta; è stato proposto ed appoggiato l'ordine del giorno; il presidente deve fare il suo dovere e metterlo ai voti. Voterà ciascuno come meglio crede.

Pongo ai voti l'ordine del giorno. Chi intende approvarlo, sorga.

(È approvato.)

Avverto che alle ore due, quando la Camera si riunirà di nuovo, i signori deputati sono invitati non solo a votare per lo scrutinio segreto sulle leggi che testè sono state votate per alzata e seduta, ma eziandio a depositare le loro schede per la formazione della Commissione del bilancio pel 1863, la quale deve essere composta, come lo fu pel bilancio del 1862, di trenta individui.

Voci. Ventisette.

PRESIDENTE. Il deputato Lanza, che è il presidente della Commissione del bilancio 1862, saprà attestare se attualmente ella sia di trenta, o di ventisette.

LANZA GIOVANNI. Prima erano ventisette, attualmente sono trenta, perchè la Camera, in seguito a mia proposta, ha consentito di crescerne di tre il numero.

PRESIDENTE. Le informazioni erano dunque esatte, e sono per conseguenza trenta i nomi che i signori deputati dovranno scrivere sulle schede che verranno loro distribuite.

La seduta è sciolta alle ore 11 1/2.